

LO SGUARDO DEL GIURISTA
di Giovanni Fiandaca

iamo al
bisogno
ci 2-93
urezza,
a ci sia
a quale
revisio-
pion
azione

1. *Considerazioni preliminari*

Il tema della cosiddetta trattativa Stato-mafia suscita l'interesse del giurista sotto più punti di vista. Innanzitutto, sotto il duplice profilo della ricostruzione giudiziaria di vicende storico-politiche molto complesse, e della connessa possibilità di individuare ipotesi di reato ben configurabili in chiave tecnico-giuridica. Ma nel contempo, proprio perché si tratta di ripercorrere pagine drammatiche e aggrovigliare della storia italiana dell'ultimo ventennio, ecco che si ripropone il problema del rapporto tra prospettiva storiografica, da un lato, e prospettiva giudiziaria, dall'altro: il giudice e lo storico, anche quando indagano sulle medesime materie, sono portati ad impiegare – a causa della diversità di mestiere – criteri di giudizio in parte comuni, in parte divergenti¹.

Ai fini della mia analisi, quel che porrei immediatamente in evidenza è l'inclinazione dei giudici a ricostruire gli eventi storici come prodotto di azioni e decisioni

¹ In argomento, cfr. C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine del processo Sofri*, Einaudi, Torino 1991.

individuali di soggetti ben determinati: è quel metodo di ricostruzione che fra gli storici prende il nome, non a caso, di «modello giudiziario»². Che siano i tribunali i progenitori di un tale modello, ormai da tempo caduto in crisi invece presso gli storici di mestiere, è più che comprensibile: per addebitare reati, dal momento che la responsabilità penale è 'personale', occorre infatti dimostrare che gli eventi in questione siano attribuibili a precisi soggetti che ne siano causa. In termini ancora più espliciti: i giudici, per giustificare indagini e avviare processi penali, non possono non partire dal presupposto (che è anche un 'pregiudizio') che nelle varie vicende indagate siano rintracciabili congiure, complotti, accordi criminosi, intenzioni dolose o colpevoli complicità di attori individuali da mettere sul banco degli imputati. Ciò anche a costo – non di rado – di manipolare o forzare la lettura degli accadimenti; la logica del giudizio individualizzato di colpevolezza incontra, infatti, non pochi ostacoli proprio al momento di interpretare vicende storiche complicate che più verosimilmente rimandano a cause molteplici ed eterogenee³.

Per lo studioso di diritto, il processo sulla cosiddetta trattativa assume interesse sotto profili ulteriori, che si riferiscono allo stretto intreccio dell'approccio giuridico non solo con la dimensione storica, ma anche con quella etico-politica. È un previo giudizio di forte disapprovazione, politica e morale, dell'idea stessa di trattativa che fa da retroterra all'indagine giudiziaria: è

² Ivi, pp. 10 sgg.

³ Per ulteriori rilievi al riguardo cfr. G. Fiandaca, *Gli obiettivi della giustizia penale internazionale: tra punizione e mediazione*, in AA.VV., *La mediazione penale nel diritto italiano internazionale*, a cura di F. Palazzo e R. Bartoli, Firenze University Press, Firenze 2011, pp. 108 sgg.

questo – per dir così – fattore 'pre-comprendivo', che spinge l'organo dell'accusa a ricercare nelle vicende indagate una qualche forma di illecito penale. Ma l'ipotesi criminosa infine escogitata, cioè quella di violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato (art. 338 c.p.) si presta davvero al perseguito obiettivo di coniugare condanna etico-politica e condanna penale? Come è noto, nei moderni ordinamenti giuridici il peccato o l'immoralità non costituiscono automaticamente un crimine. Per punire un fatto non basta disapprovarlo, ma occorre individuare una legge che lo configuri espressamente come reato (principio di cosiddetta legalità): come vedremo, proprio in base al principio di legalità penale è più che discutibile fare applicazione della specifica ipotesi criminosa congetturata dai pubblici ministeri. Ma vi è di più. Anche a prescindere dal problema tecnico-giuridico, non mi sembrerebbe potersi dare del tutto per scontata la stessa premessa di fondo sottostante all'ipotesi accusatoria, e cioè la tesi della assoluta inaccettabilità etico-politica di qualsiasi forma di possibile trattativa Stato-mafia. Questa assoluta e intransigenza di giudizio assiologico, più che essere frutto di un moralismo astratto, risente verosimilmente di condizionamenti anche a carattere emotivo, spiegabili – tra l'altro – alla luce di un «paradigma vittimario»⁴: nel senso che la magistratura, nel rifiutare pregiudizialmente l'accettabilità di ogni idea di trattativa, si fa carico di dare voce all'indignazione collettiva e al diffuso bisogno di risarcimento morale provocati dagli eventi stragistici del biennio '92-'93. Eventi che, per di più,

⁴ Per la elaborazione di questo paradigma cfr., in particolare, G. De Luna, *La Repubblica del dolore. Le memorie di un'Italia divisa*, Feltrinelli, Milano 2011.

hanno gravemente offeso – anche simbolicamente – lo stesso ordine giudiziario per effetto degli attentati contro Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: a maggior ragione dopo l'uccisione di questi due magistrati valorosi e coraggiosi – per di più preceduta da una lunga catena di altri magistrati caduti sul fronte della lotta alla mafia, prima ancora, su quello della lotta al terrorismo –, trattare con la mafia non può che essere giudicata una scelta moralmente vile ed esecrabile. Questa interazione tra condanna morale e paradigma vittimario è in larga parte comprensibile. Rimane tuttavia aperta la domanda, se e fino a che punto sia compatibile con i principi di fondo di un moderno Stato di diritto che la giustizia penale si atteggi in qualche misura a «giustizia delle emozioni», sotto la prevalente angolazione dell'opinione pubblica e/o delle vittime dirette⁵.

Questa prospettiva di attrazione in un paradigma vittimario accentua, inevitabilmente, le valenze politiche antagonistiche dell'indagine giudiziaria sulla trattativa – alimentando, nel contempo, nei movimenti o nei gruppi associazionistici antimafia (come, ad esempio, quello delle «Agende Rosse») una accesa e fideistica tifoseria a sostegno dei magistrati dell'accusa: ogni eventuale critica, sollevata anche in base ad argomentazioni di stretto diritto, rischia di essere pregiudizialmente interpretata come l'ennesimo attacco sferrato dai nemici della verità. Una tale propensione – quasi compulsiva – a identificare il diritto e la giustizia soltanto con l'accusa e la condanna, e a reagire con sospetto e indignazione

di fronte ad eventuali archiviazioni o assoluzioni perceptive come scandalose, ripropone peraltro, nel settore specifico dell'antimafia, una questione di portata ben più generale: quella del livello di cultura ed educazione giuridica dei cittadini italiani (incluse le persone mediamente più colte) e della loro scarsa attitudine a comprendere e interiorizzare il valore irrinunciabile, per uno Stato di diritto, del garantismo penale⁶.

2. *La cosiddetta trattativa come oggetto di plurime indagini giudiziarie*

'Trattativa' è termine generico, vago, polisemico. Proprio per questo, denominare «processo sulla trattativa» un apposito procedimento penale può risultare, alla fine, fuorviante⁷. Specie sul versante della comunicazione mediatica, si è infatti imposto il messaggio che il crimine contestato consista, appunto, in una trattativa intercorsa tra lo Stato e la mafia. Ne ho avuto una significativa riprova quando uno studente del mio corso di lezioni mi ha chiesto: «Professore, ce lo spiega che cos'è il reato di trattativa?». In effetti, se sono stati tratti in inganno perfino studenti di giurisprudenza, a maggior ragione lo sarà stata la famosa casalinga di Voghera, insieme con i numerosissimi telespettatori del tutto digiuni di diritto.

⁵ Cfr. L. Ferrajoli, *Per una politica della legalità. In margine a un libro di Claudio Lazzari*, in «Notizie di Politeia», n. 84, 2006, pp. 90 sgg.

⁷ Ciò è stato successivamente riconosciuto anche da esponenti della stessa procura di Palermo: il procuratore aggiunto Vittorio Teresi, in un'intervista al «Corriere della Sera» del 19 luglio 2013, ha dichiarato che sarebbe opportuno smettere di parlare di processo sulla trattativa e dominarlo piuttosto processo su «ricatto, estorsione, minaccia di omicidi e stragi per ottenere benefici».

⁵ Sotto un profilo più generale cfr. G. Fiandaca, *Sul ruolo delle emozioni e dei sentimenti nella genesis e nell'applicazione delle leggi penali*, in AA. VV., *Diritto penale e neuroetica*, a cura di O. Di Giovanni, Cedam, Padova 2013, pp. 215 sgg.

D'altra parte, la parola 'trattativa', oltre che versatile, è suscettibile di evocare trame oscure e di veicolare biasimo morale, specie se identificata – come nel nostro caso – con uno spregevole compromesso o vile cedimento, ovvero con un criminoso complotto. È assai probabile che siano state queste sue caratteristiche a contribuire al suo successo mediatico-giudiziario, anche se al prezzo di una cattiva informazione e di un grave fraintendimento indotto nella stragrande maggioranza dei cittadini.

Ora, stando ai vocabolari della lingua italiana, trattativa in senso stretto significa attività preliminare finalizzata alla conclusione di accordi o patti. Si tratta, dunque, di un'attività preparatoria e strumentale rispetto al conseguimento di un risultato; come tale, essa non implica che l'obiettivo perseguito venga raggiunto, potendo arrestarsi allo stadio di un tentativo, anche inidoneo o inefficace in rapporto alle circostanze di fatto di volta in volta date. Questa distinzione fra trattativa-mezzo e trattativa-risultato non andrebbe trascurata per comprendere cosa effettivamente stia dietro alla trattativa Stato-mafia, così come ipotizzata dalla magistratura palermitana. Nella narrazione giudiziaria delle vicende, l'organo dell'accusa a mio giudizio non procede invece con quel livello di chiarezza e rigore che proprio l'uso di un termine polisemico come trattativa avrebbe in teoria richiesto, tanto più nell'ambito di un processo penale.

Prima di sviluppare più in dettaglio un tale rilievo critico, rimane però da esplicitare una caratteristica peculiare dei processi di mafia che contribuisce a spiegare ulteriormente il successo riscosso dal termine 'trattativa'. Questa caratteristica consiste nel fatto che le indagini giudiziarie sul fenomeno mafioso sono svolte avvalendosi di dati di conoscenza a carattere extranormativo, desunti dal sapere storico, sociologico e crimi-

nologico: è alla luce di questi dati che comportamenti in apparenza «neutri» possono esprimere significati tali da assumere rilevanza criminale. (Ovviamente, un tale modo di procedere è legittimo a condizione che l'approccio storico o sociologico non assurga ad un aprioristico «teorema», che ignora o trascura elementi di fatto destinati a fungere nei diversi casi da riscontri probatori.) Ora, è proprio dal sapere storico-sociologico che pubblici ministeri e giudici pensano di trarre un presupposto conoscitivo incentrato sull'idea di trattativa come costante storica. Emblematiche, anche per l'enfasi che le connota, le affermazioni contenute nel libro di un giudice come Piergiorgio Morosini:

[...] Le trattative oscure tra cosche e prezzi dello Stato non sono una novità del XX secolo [...]. In nome dell'impunità i grandi gruppi criminali italiani, sin dalle origini, si sono costruiti una rete di relazioni che coinvolge classi, ambienti e luoghi assai diversi tra loro. Le trattative si sono svolte a ogni livello della vita sociale, economica e istituzionale del Paese [...]. Trattative sulle quali si rafforzano e si arricchiscono anche la camorra e la 'ndrangheta, come spiegano tante iniziative giudiziarie degli ultimi anni da Palermo a Napoli, da Milano a Reggio Calabria, da Santa Maria Capua Vetere a Bologna⁸.

Premesso dunque che centocinquanti anni di storia italiana sarebbero stati caratterizzati dal ricorrere di patti oscuri, è alla stregua di questo paradigma storico-ricostruttivo che la magistratura – peraltro non solo siciliana – tende a interpretare anche i tragici eventi stragistici del biennio 1992-93, in cui hanno perso la vita, tra gli altri, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il

⁸ P. Morosini, *Attenzioni alla giustizia. Magistrati, mafie e impunità*, Rubbettino, Sovenna Mannelli 2011, p. 93.

contesto di riferimento è descritto, sempre da Morosini, in questi termini:

L'Italia è sotto choc, nell'estate del 1992. Lo Stato allo span-do, come non mai. La situazione politica è molto confusa. Tangentopoli e Mani Pulite stanno spazzando via la classe politica e i partiti della cosiddetta Prima Repubblica. C'è chi teme il colpo di Stato. Le nostre istituzioni si sentono sotto attacco. Sembrano in balia della furia corleonese. Una furia implacabile⁹.

È in questo contesto assai drammatico, confuso e incerto che sarebbe riemersa la vecchia tentazione italiana di stipulare un nuovo patto di non belligeranza, un nuovo compromesso con i contropoteri criminali.

Che si sia di fatto verificato qualcosa suscettibile di essere, in qualche modo e misura, ricondotto al paradigma di una trattativa sembrerebbe, ormai, una verità giudiziariamente acquisita, anche grazie a certe ammissioni fatte da alcuni protagonisti coinvolti. Ci riferiamo, in particolare, ai contatti informali e riservati dell'estate del '92 tra alcuni ufficiali dei carabinieri del Ros (Mario Mori e Giuseppe De Donno) e l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, a loro volta mediati dal giovane figlio di quest'ultimo, Massimo. L'ipotesi che questi contatti fossero motivati, più che da legittime preoccupazioni investigative finalizzate all'obiettivo di bloccare la prosecuzione delle stragi, dal proposito di stipulare illeciti compromessi con Cosa Nostra, comincia in verità con l'essere adombrata dalla Corte d'Assise di Firenze nella sentenza del 1998 relativa alla strage di via dei Georgofili (maggio 1993). I giudici fiorentini, in proposito, scrivono:

L'iniziativa del Ros [...] aveva tutte le caratteristiche per apparire come una «trattativa» [...] non solo perché di «trattativa», «dialogo», ha espressamente parlato il capitano De Donno [...], ma soprattutto perché non merita nessuna qualificazione diversa la proposta, non importa con quali intenzioni formulata (prender tempo, costringere il Ciancimino a scoprirsi o per altro), da contattare i vertici di Cosa Nostra per capire cosa volessero (in cambio della cessazione delle stragi) [...]. Qui la logica si impone con tanta evidenza che non ha bisogno di essere spiegata».

Fino a che punto è condivisibile questa chiave di lettura della Corte fiorentina? A ben guardare, la Corte non afferma che una trattativa effettivamente vi fu; piuttosto, sostiene che l'iniziativa degli ufficiali del reparto speciale dei carabinieri non poteva non avere, specie nell'ottica dei boss mafiosi interpellati da Ciancimino, tutte le «parvenze» di una trattativa. Si tratta, dunque, di una lettura giudiziale della vicenda che privilegia parametri ermeneutici basati, più che sulla obiettiva realtà dei fatti, sul presuntivo «vissuto» dei mafiosi. Ma è fin troppo facile rilevare che l'eventuale percezione soggettiva degli eventi secondo lo specifico codice interpretativo intra-mafioso non soddisfa quei rigorosi canoni di oggettività che dovrebbero, almeno in linea teorica, connotare un accertamento processuale.

In ogni caso, la magistratura fiorentina – e lo stesso vale per la magistratura nissena, anch'essa impegnata in processi sulle stragi – non ha ritenuto di dover prospettare a carico degli ufficiali del Ros ipotesi di reato connesse ai comportamenti tenuti nell'ambito della presunta trattativa. Questo è un dato non trascurabile, perché evidenzia una diversità di vedute rispetto ai magistrati palermitani che hanno messo su un apposito processo sulla cosiddetta trattativa; e tale diversità di vedute conferma, a sua volta, che l'adozione di un'otti-

⁹ Ivi, p. 27.

ca criminalizzatrice poggia su presupposti di fatto e di diritto tutt'altro che incontrovertibili.

Da quanto precede ricaviamo già, in effetti, questa presa d'atto: una oggettiva ragione di problematicità nell'accertamento della verità processuale dipende dal fatto che le singole vicende indagate si inquadrano in uno sfondo comune a presunto carattere trattativistico, che viene fatto oggetto di ricostruzione presso sedi giudiziarie diverse. Questa frammentazione ricostruttiva è l'effetto dell'applicazione di regole processuali che determinano la competenza di organi inquirenti e giudicanti differenti in rapporto ai luoghi di verificazione degli eventi criminosi o alla condizione dei soggetti passivi colpiti, come nel caso dei magistrati: ma provoca il concreto rischio che l'autorità giudiziaria di volta in volta competente pervenga, nel verificare se sia o meno esistito un orizzonte di tipo partitico idoneo ad accomunare i singoli eventi, a conclusioni divergenti; insomma, non una, ma più verità giudiziarie su una fase drammatica della nostra storia che esigerebbe invece, in teoria, un accertamento giudiziario il più possibile omogeneo.

Certo non mancano esemplificazioni emblematiche di questa possibile proliferazione di verità giudiziarie discordanti. Un macroscopico esempio lo rinveniamo proprio nell'ambito dei nuovi filoni di indagine sulla trattativa dischiusi dalle progressive dichiarazioni rese da Massimo Ciancimino a partire dal dicembre 2007, prima al settimanale «Panorama» e, successivamente, a diverse autorità giudiziarie. Nella sua sopravvenuta veste di sia pur problematico collaboratore, Ciancimino ha svelato come elemento di novità che la trattativa dell'estate del '92 si sarebbe sviluppata su due piani paralleli: oltre a quello già noto dei colloqui tra il padre Vito e gli ufficiali del Ros, vi sarebbe stato quello

(precedentemente ignoto) dei rapporti intercorsi sem-
pre tra Vito Ciancimino e un soggetto appartenente ai
servizi segreti di nome «Carlo» o «Franco». Con queste
rivelazioni Massimo Ciancimino è sembrato ridare so-
stegno alla tesi, più volte affiorata almeno come ipotesi
di lavoro, di un intreccio collaborativo fra Cosa Nostra
ed entità esterne nel periodo delle stragi. Ma questo
fantomatico personaggio dei servizi segreti, ammesso
che sia esistito, non solo non è stato mai identificato: a
renderne ardua l'individuazione ha contribuito proprio
il contraddittorio e sconcertante comportamento pro-
cessuale dello stesso Massimo Ciancimino, il quale in
proposito ha detto tutto e il contrario di tutto, finendo
di conseguenza con l'incorrere in addebiti di calunnia
per aver falsamente identificato in fasi successive come
«Carlo» o «Franco» una varietà di soggetti (tra i quali
ad esempio Gianni De Gennaro, ex dirigente della Dia
e collaboratore di Falcone) dalle caratteristiche di fatto
poco compatibili con il ruolo di agenti segreti in com-
batta con la mafia.

A questo punto, quel che mi sembra importante
porre in evidenza è il diverso orientamento manifestato
dalle procure di Palermo e Caltanissetta nel valutare
la credibilità di un personaggio – non poco paradossale – come appunto Massimo Ciancimino. A differen-
za dei colleghi palermitani, i pubblici ministeri nisseni
dall'altalena di dichiarazioni illogiche ed estremamente
contraddittorie hanno tratto il convincimento di una
inattendibilità intrinseca del figlio di don Vito: sino ad
ipotizzare che la pseudo-collaborazione di quest'ultimo
possa anche perseguire, dietro l'apparente disponibilità
a dare un contributo all'accertamento della verità, l'e-
goistico disegno di mettere al riparo il proprio patrimo-
nio e la propria persona da inchieste giudiziarie presenti

e future, captando la benevolenza della magistratura e con rivelazioni anche fasulle¹⁰.

Ma non mancano altri esempi significativi di orientamenti contrastanti su fatti pur sempre riconducibili alla trattativa provenienti, questa volta, da organi giudiziari diversi appartenenti a una stessa sede. Si pensi al singolare andamento delle plurime vicende processuali vissute presso l'autorità giudiziaria di Palermo dall'ex generale Mario Mori. Egli è vittima di un vero e proprio accanimento giudiziario palermitano che si protrae nel tempo fino ad oggi e che persiste a dispetto delle pronunce assolutorie più di una volta intervenute nei suoi confronti? L'interrogativo è tornato di attualità dopo la recente sentenza del 17 luglio 2013 con la quale il tribunale di Palermo ha escluso la responsabilità di Mori per un presunto favoreggiamento connesso al mancato arresto di Bernardo Provenzano, nel 1995, nelle campagne di Mezzojuso dove era nascosto. Anche questa vicenda, abbastanza nota attraverso i giornali da poterne omettere qui i particolari, avrebbe dovuto trovare spiegazione – secondo l'ipotesi accusatoria – nella logica di un rinnovato accordo tra Strato e Cosa Nostra in forza di un patto stipulato con l'ala moderata della mafia, che avrebbe già portato alla concordata cattura dello stragista Totò Riina, lo Stato si sarebbe impegnato a garantire in futuro a Provenzano (nel ruolo di nuovo capo di una Cosa Nostra più addomesticata) una latitanza indisturbata e coperta dalle stesse forze dell'ordine. Al di là dell'esito assoluto, questa sentenza si segnala all'attenzione perché effettuata un'ampia e rigorosa verifica critica della trattativa

¹⁰ Cfr. la parte introduttiva della richiesta di misure cautelari formulata nel maggio del 2011 dalla procura di Catanzetta nel processo Borsellino-*quater*.

quale presunto movente anche dell'ipotizzato episodio di favoreggiamento oggetto di giudizio. In realtà da tale verifica, che occupa circa i due terzi delle mille e trecento pagine della motivazione, il teorema della trattativa esce nel complesso alquanto indebolito: il tribunale raduna una tale folla di dubbi ragionevoli, a fronte delle molte incongruenze logiche riscontrate nell'impianto accusatorio e delle tante incertezze e contraddizioni del quadro probatorio, da ridurlo ad una congettura ben lontana dal soddisfare i rigorosi oneri probatori 'dell'oltre ogni ragionevole dubbio'. Tra i punti deboli, ha un peso rilevante la scarsa attendibilità attribuita a Massimo Ciancimino, defnito dai giudici «personaggio quantomai inquietante e tutt'altro che trasparente», contraddistinto da «notevole capacità di mentire» e da «generica furbizia», per di più affetto da una «narcisistica propensione ad affermazioni eclatanti che gli facessero guadagnare la ribalta mediatica». Ma, oltre a far risaltare la problematica affidabilità di un personaggio-chiave dell'accusa come il figlio di don Vito, il tribunale contesta più radicalmente ai pm di avere proposto un'interpretazione retrospettiva degli accertamenti assai poco sintonica con le peculiarità dei contesti temporali e situazionali di vent'anni addietro: cioè un'interpretazione – per ripetere le parole dell'organo giudicante – che «rischia di essere fuorviante e di fare apparire, attraverso facili diatribe ed impropri richiami moralistici, senz'altro come complicità o connivenze gli sforzi di chi magari cercava in quei difficili momenti di evitare eventi sanguinosi in attesa di tempi migliori». Così, sempre secondo il tribunale, può apparire «improprio» definire *tout court* trattativa quell'«abbozzo di dialogo» che avrebbe visto protagonisti nell'estate del '92 i carabinieri del Ros e Vito Ciancimino, al cui proposito i giudici si preoccupano invece di puntualizzare – condi-

visibilmente – la liceità e persino la meritevolezza di un eventuale obiettivo anti-stragistico preso di mira:

in tale contesto, l'eventualità (la sola che qui interessa) che il col. Mori e il cap. De Donno si siano attivati con lo scopo precipuo [...] di evitare il ripetersi di iniziative stragiste di Cosa nostra e quella, collaterale (negata dagli interessati, ma sostenuta dal pm), che abbiano agito su specifica sollecitazione esterna, non potrebbero obliterare una semplice considerazione: specie in dipendenza delle modalità inevitabilmente cruente di una strage e del probabile coinvolgimento in essa di vittime innocenti, detta, eventuale finalità non potrebbe, di per sé, rivelare un atteggiamento volto a favorire le ragioni dei mafiosi, ed, anzi, dovrebbe senz'altro apprezzarsi come lodevole.

La singolarità del tormentoso destino processuale di Mario Mori – paradossalmente sospettato più volte di infedeltà ai doveri professionali e di collusione con i poteri criminali nonostante la stima professionale e la persistente fiducia riscossa anche da parte di alcuni accreditati magistrati antimafia – risalta ancora di più se richiamiamo una precedente assoluzione relativa a un'altra, non meno nota, vicenda di sospettato favoreggiamento per mancata perquisizione dell'abitazione di Totò Rina successivamente al suo arresto, avvenuto il 15 gennaio 1993. Sulla controversa vicenda si è ampiamente soffermato il tribunale di Palermo nella motivazione della sentenza assolutoria del 20 febbraio 2006, dove è stato esplicitamente affrontato l'analogo quesito, se la mancata perquisizione della casa di Rina da parte dei carabinieri del Ros potesse costituire una delle condizioni pattuite in cambio della agevolazione della cattura del sanguinario capo corleonese. Lungi dal confermare l'esistenza di un patto di non belligeranza nel senso più volte ipotizzato dalla magistratura d'accusa, il tribunale è pervenuto alla conclusione che mancassero gli ele-

menti di prova per sostenere che Mori avesse realmente agito con un dolo di favoreggiamento. È da aggiungere che, rispetto al ricorrente interrogativo circa le concrete finalità perseguite dall'ex colonnello del Ros nei contatti informali con Vito Ciancimino, i giudici palermitani hanno considerato più verosimile la tesi che l'obiettivo effettivamente preso di mira non fosse di intavolare un vero e proprio negoziato con Cosa Nostra, bensì di «far apparire l'esistenza di un negoziato, al fine di carpire informazioni utili sulle dinamiche interne a Cosa Nostra» in vista della cattura dei boss ancora latitanti.

Sennonché, a dispetto di queste smentite giudiziarie, la tesi di un autentico negoziato continua ad essere a tutt'oggi sostenuta dalla procura di Palermo e rappresenta il perno del nuovo processo in atto pendente per concorso in violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato. Processo nel cui ambito non soltanto ritorna il tema della trattativa, ma neppure si esclude l'ulteriore ipotesi, finora mai provata, di una collaborazione fra Cosa Nostra e settori devianti dei servizi segreti. In proposito, la magistratura palermitana sembra ancora propensa a considerare verosimile l'esistenza di un sistema criminale integrato risultante dall'alleanza o convergenza tra poteri mafiosi e poteri criminali di altra matrice¹¹. Un'ipotesi del genere viene, invece, fatta oggetto di una precisa presa di distanza critica – ancora una volta – da parte della procura di Caltanissetta. Cioè i pubblici ministeri misseni ritengono anche possibile che Cosa Nostra si sia potuta avvalere nel biennio '92-'93 di qualche suggerimento o collaborazione esterna: ma secondo loro

¹¹ Cfr. *infra*, par. 3.

[...] è in ogni caso da escludere che Salvatore Riina e la sua organizzazione criminale possano avere ricevuto «ordini» dall'esterno, poiché chi conosce le caratteristiche di Cosa Nostra [...] sa bene che si tratta di una associazione [...] che risponde a precise regole ben codificate (anche se non scritte), la quale non riconosce alcuna autorità a soggetti esterni¹².

Come vedremo più avanti, l'assunto di una genesi prevalentemente endo-mafiosa della strategia stragistica è da considerare plausibile anche in base a ricostruzioni storiografiche provenienti da storici di professione. Ciononostante, nel dibattito pubblico corrente e nella prevalente rappresentazione mediatica la suggestione di oscure trattative nascenti da una articolata regia di Signori del Male (boss mafiosi, politici collusi, massoni devianti, carabinieri infedeli in criminoso concorso con agenti dei servizi segreti) non solo è dura a morire, ma viene continuamente alimentata da una informazione televisiva e da una pubblicitaria ormai specializzata propensa a 'spararla sempre più grossa' pur di attrarre l'attenzione di spettatori e lettori. È sorprendente, a riprova di questa tendenza, la quantità di saggi di taglio giornalistico dedicati negli ultimi tempi all'indagine sulla trattativa e alle indagini sulle stragi¹³.

Vi è di più. Alla proliferazione di saggi e articoli giornalistici tendenti a enfatizzare i perversi connubi tra mafia, pezzi delle istituzioni e servizi segreti ha dato un contributo non secondario – ed è questo un fenomeno per certi versi più preoccupante – una crescente letteratura di matrice magistratuale. Come è noto, corrisponde

¹² Cfr. la già citata richiesta di misure cautelari della procura di Caltanissetta del maggio 2011.

¹³ Cfr., da ultimo, il libro di R. Fanelli, *Intervista a Cosa Nostra*, Anordest, Villorba 2013.

ormai quasi ad una moda che magistrati noti per le indagini o i processi gestiti cedano alla tentazione di scrivere libri (spesso in forma di libri-intervista) per comunicare al grande pubblico (presunte) verità intuitive, non supportate però da sufficienti riscontri probatori. Alcuni esempi di questo tipo di letteratura sono abbastanza noti, e concernono anche il tema della trattativa¹⁴; è non poco sorprendente che i supposti intrecci tra mafia, massoneria e servizi segreti, per nulla provati a livello giudiziario, assurgano a verità acquisite in questi testi divulgativi destinati all'opinione pubblica. Il motivo della preoccupazione è evidente: diventa elevato, così, il rischio che sul versante del dibattito pubblico, ma anche nell'ambito dei circuiti giudiziari, verità supposte e verità accertate finiscano per confondersi. Con la conseguenza di attivare una sorta di circolo vizioso, da cui prende origine la progressiva costruzione sociale di un patrimonio conoscitivo alla cui nascita e al cui consolidamento contribuiscono indifferentemente dati di realtà e dati ipotetici, conoscenze processuali e rappresentazioni più o meno romanzate. Alla fine di questa complessa costruzione sociale, supportata dal potente avallo dei media, ecco che la trattativa diventa una verità di senso comune: non importa se come realtà o come mito.

3. L'inquisito generalis sui «sistemi criminali»

L'indagine sulla trattativa autonomamente sviluppata dalla procura di Palermo si inserisce in un precedente

¹⁴ Si allude, ad esempio, ai libri-intervista di S. Lodato, R. Scarpinato, *Il ritorno del principe*, Chiarelettere, Milano 2008, e di A. Inghrota, *Io so*, intervista a cura di G. Lo Bianco e S. Rizza, Chiarelettere, Milano 2012.

filone di investigazioni, raggruppate sotto l'insolita etichetta di «sistemi criminali». Si trattava di un orizzonte investigativo assai esteso, i cui confini temporali erano segnati dalla seconda metà degli anni Ottanta dello scorso secolo sino quasi alla fine degli anni Novanta. L'intuizione di fondo sottostante a tale ambiziosa indagine — una vera e propria *inquisitio generalis*, cioè una inchiesta prodromica che andava alla ricerca di (più di quanto non prendesse le mosse da) specifiche ipotesi di reato, e quindi di problematica compatibilità con i principi di fondo del processo penale¹⁵ — poggiava sull'idea di un intreccio stretto, di una interazione tra sistema criminale mafioso e sistema criminale non mafioso (costituito, a sua volta, da settori devianti della finanza, dei servizi segreti e della massoneria in concorso con la destra eversiva). Insomma, una sorta di super-cupola, di grande comitato politico-criminale-affaristico che tiene le fila e governa le relazioni tra i diversi sottosistemi. È interessante accostarsi alla lettura fornite nell'ambito di libri-intervista di alcuni dei più noti esponenti della procura di Palermo. Ad esempio, Roberto Scarpinato sembra alludere proprio a una super-cupola, parlando di un

sistema integrato di soggetti individuali e collettivi. Una sorta di tavolo dove siedono figure diverse, non tutte necessariamente dotate di specifica professionalità criminale: il politico, l'alto dirigente pubblico, l'imprenditore, il finanziere, il faccendiere, esponenti delle istituzioni e, non di rado, il portavoce della mafia¹⁶.

¹⁵ Per i diversi aspetti di problematicità sotto un profilo anche garantistico cfr., più in generale, R. Orlandi, *Inchieste preparatorie nei processi di criminalità organizzata: una riedizione dell'inquisitio generalis?*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 1996, pp. 568 sgg.

¹⁶ S. Lodato, R. Scarpinato, *Il ritorno del principe*, cit., p. 39.

Più spersonalizzata, meno incentrata sull'ipotesi di una consorceria di soggetti operanti di comune accordo, è invece la rappresentazione che di questo sistema integrato prospetta Antonio Ingròia: secondo il quale, infatti, si sarebbe trattato non già di una regia unitaria, bensì di una «convergenza di interessi» in vista di comuni obiettivi, tra i quali quello di «rifondare il rapporto con la politica»¹⁷.

Nell'ambito di questo fosco orizzonte ricostruttivo, basato comunque sull'idea di una coesistenza tra sistemi criminali diversi, si inserisce anche la lettura giudiziaria degli eventi stragistici del biennio 1992-93. Nella rappresentazione dei pubblici ministeri, la strategia stragistica di Cosa Nostra è infatti spiegabile anche alla luce della «convergenza di interessi» connotante il cosiddetto sistema criminale integrato, e soprattutto dell'obiettivo ultimo di rinvenire — dopo la crisi dei partiti della Prima Repubblica — nuovi referenti politici disposti a dare copertura agli interessi politico-affaristico-criminali.

Ecco che, sviluppando un tale modello esplicativo, diventa di decisivo rilievo l'affermazione del nuovo soggetto politico costituito da Forza Italia. Il perché è a questo punto intuibile. L'ipotesi presa in considerazione anche nell'ambito delle indagini giudiziarie sulle stragi è che il successo di questa forza emergente e l'avvento del governo berlusconiano avrebbero fatto venir meno le ragioni ispiratrici degli attacchi stragistici — coincidendo questo successo e questo avvento con il raggiungimento di un nuovo patto di pacifica coesistenza, di un nuovo compromesso tra sistema politico e universo affaristico-criminale. In questo quadro

¹⁷ A. Ingròia, *Io so*, cit., pp. 24 sgg.

ricostruttivo orientato a colorare di impronte criminali la genesi e l'affermazione di Forza Italia, è perfino affiorato il grave sospetto di un possibile coinvolgimento di Marcello Dell'Utri e dello stesso Silvio Berlusconi nelle stragi del '93-'94. Una ipotesi accusatoria così enorme, infine archiviata dalla magistratura fiorentina¹⁸, aveva in origine una sua plausibilità o era soprattutto frutto di un pregiudizio demonizzante? Come ho osservato più diffusamente in altra sede¹⁹, a meno di soggiacere ad una preconcetta e irrisolvibile tentazione di leggere gli eventi secondo una prospettiva «omnicriminalizzatrice», non sembrano esservi ragioni oggettivamente forti per supporre che il ricorso a una strategia di tipo strategico fosse una condizione storicamente necessaria del passaggio dal vecchio sistema di potere incentrato sulla Dc al nuovo regime impersonato da Berlusconi²⁰.

È qui che si ripropone la questione di fondo – antica-pata nelle considerazioni introduttive – dei rapporti tra la logica dello storico e quella del giudice nello spiegare le cause degli accadimenti storico-politici. È verosimile che l'inclinazione giudiziaria a rileggere le dinamiche politiche degli anni '92-'94 alla luce dell'influenza predominante esercitata dai poteri criminali rifletta una tendenza semplificatrice, dovuta proprio all'ottica professionale, in qualche misura deformante, della magistratura più impegnata nel contrasto alla criminalità mafiosa. Non a

¹⁸ Per riferimenti al provvedimento archiviatorio in questione cfr. G. Lo Bianco, S. Rizza, *L'agenda nera della seconda Repubblica*, Chiarelettere, Milano 2010, pp. 403 sgg.

¹⁹ G. Fianadaca, *La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale*, in «Criminalia. Annuario di scienze penali», 2012, pp. 69 sgg.

²⁰ Cfr. E. Macaluso, *Politicamente s/corretto*, intervista con P. Caldarola, Dino Audino Editore, Roma 2012, p. 36.

caso, a mettere in guardia dai rischi di torsioni, forzature e semplificazioni ricostruttive sono proprio gli storici di professione, i quali tendono, al contrario, a porre in evidenza la complessità e l'eterogeneità dei fattori di contesto che contribuiscono a spiegare – nei diversi periodi storici – l'avvicendamento delle forze politiche al potere. In altre parole: se i giudici propendono per mesiere a privilegiare complotti o complicità criminose ad ampio raggio come motore della storia, gli storici professionali – anche a mio avviso con maggiore realismo – fanno a meno di ipotizzare la presenza di complotti o di trame occulte tra esponenti di poteri diversi laddove gli eventi possono essere spiegati sulla base di ragioni interne al solo universo mafioso. Al riguardo ha significativamente osservato Salvatore Lupo: «Continuo a non capire, per fare un esempio, per quale motivo i grandi poteri affaristico-politici, spesso chiamati in causa, avrebbero dovuto affidare a Cosa Nostra il mandato per la strage degli Uffici»²¹. In effetti, l'idea di una ben orchestrata interazione tra «burattinaio» e «burattini», per quanto suggestiva per un approccio investigativo non immune dalla «ossessione del complottista», rischia di risultare troppo semplicistica e infine rozza. Come osserva ancora Salvatore Lupo, non è necessario che

un'azione che provoca grandi risultati debba avere per forza [...] grandi ispiratori. I poteri palesi lasciano ai poteri occulti uno spazio vergognosamente grande. Le mafie (e anche i servizi segreti, per intenderci) usano questo spazio per mettere in piedi un gioco di segnali, pressioni, intimidazioni, che essenzialmente appartiene al loro mondo»²².

²¹ S. Lupo, *Potere criminale. Intervista sulla storia della mafia*, a cura di G. Savatteri, Laterza, Roma-Bari 2010, p. 169.

²² *Ibid.*

D'altronde, l'ipotesi che il successo politico di Berlusconi si spiegherebbe in base ad una qualche forma di commessione necessaria con la strategia stragistrica – o comunque anche in base ad un'alleanza occulta con Cosa Nostra, mediata da Marcello Dell'Utri già a partire dalla metà degli anni Settanta dello scorso secolo – è ben lungi dall'essere valorizzata nei più recenti saggi storiografici che affrontano, in tutto o in parte, il fenomeno del berlusconismo e della sua genesi: alludo a lavori ricostruttivi come quelli di Guido Crainz²³ o di Giovanni Orsina²⁴, nei quali la cause e le motivazioni dell'ascesa berlusconiana vengono rintracciati in un insieme di fattori che affondano le radici nella precedente storia italiana e che prescindono da forme di stretta collusione con poteri criminali o occulti. Ma al di là del processo genetico e dell'affermazione di Forza Italia, rimane da chiedersi in che senso vada intesa la tesi secondo cui la presa di potere di Berlusconi avrebbe finito per dare copertura a interessi illeciti e a poteri illegali: nei termini – per dirla con Antonio Ingròia – di una «legalizzazione degli interessi criminali passata attraverso l'azzeramento della vecchia classe politica»²⁵. Una tale (presunta) legalizzazione è da interpretare in senso effettuale o, per dir così, simbolico-culturale? Ammesso che di legalizzazione si possa parlare, mi sembrerebbe meno impropria la seconda accezione. Come ho già rilevato in altra sede²⁶, a parte l'attenuazione del rigore repressivo in materie pur rilevanti come il falso in bilancio, in realtà nessun

²³ G. Crainz, *Il paese reale. Dall'assassinio di Moro all'Italia di oggi*, Donzelli, Roma 2012.

²⁴ G. Orsina, *Il berlusconismo nella storia d'Italia*, Marsilio, Padova 2013.

²⁵ A. Ingròia, *Io so*, cit., p. 20.

²⁶ G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia*, cit., pp. 71 sgg.

colpo demolitore è stato inferto alla legislazione antimafia (anzi, sotto i governi berlusconiani è stata addirittura inasprita la disciplina legislativa del sequestro e della confisca di patrimoni di provenienza delittuosa ed è stato emanato il nuovo codice antimafia del 2011) e, inoltre, non è stato per nulla impedito alla magistratura di proseguire l'attività di contrasto delle mafie e di sviluppare indagini sfocianti nella cattura non solo di numerosi affiliati, ma anche di non pochi boss di notevole spessore. Ciò, sul piano della realtà effettuale, non può essere trascurato. Quali che siano state le trattative, o i tentativi di trattativa esperiti, non può dirsi oggi che Cosa Nostra siciliana abbia alla fine conseguito quell'impunità che la stipulazione di un nuovo patto di convivenza con lo Stato avrebbe dovuto garantirle. Lungi dall'essere stata rilegitimata e rafforzata, essa è andata progressivamente indebolendosi per effetto di un'efficace azione di contrasto realizzata con una certa continuità. Sicché può dirsi che la mafia siciliana versa ormai in uno stato di crisi, come del resto emerge dal confronto con altre organizzazioni criminali – come la 'ndrangheta calabrese – attualmente più potenti e pericolose.

Per altro verso – per riferirsi all'accezione simbolico-culturale del suddetto concetto di legalizzazione – è pur vero che la cultura politica del berlusconismo, privilegiando il libero dispiegamento di forme di individualismo anarcoide e sottostimando di conseguenza il valore delle regole, ha di fatto alimentato un clima d'ambiente propizio alla tolleranza degli illegalismi, con conseguente deterioramento dell'etica pubblica e indebolimento del senso collettivo della legalità. Ma dietro questa crisi della legalità sono rinvenibili un insieme di cause risalenti che non sono state certo prodotte dal berlusconismo, ma che il berlusconismo può avere a suo modo aggravato. Cause

storiche di natura complessa ed eterogenea, che prescindono da eventuali patteggiamenti tra Stato e mafia realizzati o tentati nei primi anni Novanta.

4. *L'ipotesi ricostruttiva dell'accusa del processo sulla trattativa*

Lo scenario giudiziario prima descritto e la pur discutibile idea sottostante dei sistemi criminali integrati contribuiscono – come abbiamo anticipato – a delineare il retroterra o sfondo del processo più specificamente incentrato sulla cosiddetta trattativa: processo che accomuna anche simbolicamente come imputati, per la prima volta nella storia giudiziaria italiana, ufficiali dei carabinieri, esponenti politici e boss mafiosi. Ancorché si rimproveri loro di avere insieme preso parte a trattative oscure ed eticamente condannabili²⁷, il crimine da ascrivere non è quello di trattativa – e ciò per il dirimente motivo che un simile reato nell'ordinamento giuridico in realtà non esiste (a differenza di quanto hanno in buona fede creduto non pochi telespettatori, indotti in errore da un confuso messaggio mediatico). Piuttosto, il reato configurato è il concorso in violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato (art. 338 c.p.), aggravato dal fine di agevolare la mafia: a tale figura delittuosa sarebbero però pur sempre riconducibili alcune condotte non soltanto realizzate nel contesto della trattativa, ma

²⁷ La propensione a considerare moralmente inaccettabile ogni ipotesi di trattativa Stato-mafia rappresenta, per non pochi magistrati contemporanei, una sorta di dogma indiscutibile: parla, ad esempio, di eventualità da far addirittura «rabbrivire» un magistrato come L. Tescaroli. *Se le bombe pagano. Breve storia della trattativa Stato-mafia*, in «MiroMagas», n. 8, 2012, p. 61.

anche motivate dalla trattativa stessa: sicché, è in ogni caso quest'ultima a fungere da presupposto fattuale e logico dell'ipotesi ricostruttiva accusatoria nei termini che ci accingiamo a spiegare.

Secondo l'ipotesi ricostruttiva dell'accusa, nei primi anni Novanta (dello scorso secolo) si sarebbe manifestato, tra Stato e mafia, un orientamento favorevole a patteggiare, con un duplice obiettivo: ammorbidire la strategia statale di contrasto della criminalità mafiosa (grazie, ad esempio, ad una attenuazione del rigore accertario per i detenuti sottoposti al cosiddetto carcere duro di cui all'art. 41 bis ord. pen.); nel contempo, e più in generale, rinnovare un patto di convivenza, una intesa compromissoria col potere politico (nel solco, peraltro, di quella tradizione storica di «non belligeranza» e di reciprocità di favori che suole farsi risalire al secondo Ottocento). Questa esigenza di ricercare nuovi riferimenti diventa impellente dopo la conferma in Cassazione (30 gennaio 1992) delle pesanti condanne inflitte nel cosiddetto maxiprocesso. Questa conferma, mentre per un verso provoca l'effetto di smentire – anche simbolicamente – la tradizionale impunità mafiosa, viene per altro verso percepita come una prova inoppugnabile del definitivo «tradimento» da parte delle vecchie forze politiche alleate, a cominciare dalla Dc, incapaci di (o restie a) mantenere la promessa di «aggiustare» il processo in Cassazione. In questa cornice, la scelta di realizzare un programma stragistico rappresenta per Cosa Nostra una risposta rabbiosa ed eclatante al grave tradimento patito, ma con un obiettivo pur sempre pratico (almeno stando ai calcoli della discutibile 'razionalità' corleonese): piegare psicologicamente, grazie al terrorismo stragistico, il ceto politico di governo appunto al fine di indurlo a desistere da una lotta a tutto

campo contro la mafia e a ripristinare la vecchia logica del compromesso²⁸.

È in questo minaccioso e preoccupante scenario che si inquadra – secondo l'accusa – la complessa dinamica che vede pericolosamente interagire, per un verso, il ricorso alle stragi e, per altro verso, i tentativi di trattativa. Ma le cose andarono effettivamente così?

In realtà, gli elementi di fatto sui quali si basa l'assunto accusatorio non sembrano sufficientemente univoci. E la riprova è data anche dalle oscillazioni e incertezze riscontrabili nella stessa ricostruzione giudiziaria dell'insieme di fatti e circostanze da riportare sotto l'etichetta di 'trattativa'. Assumendo come punto di riferimento la memoria del 5 novembre 2012, che la procura di Palermo ha depositato come supporto argomentativo della richiesta di rinvio a giudizio²⁹, ci imbatiamo infatti in un'*titer* argomentativo che rivela *deficit* di coerenza. Per un verso, i pubblici ministeri scrivono che le prove raccolte appaiono sufficienti

²⁸ Il piano stragistico originariamente ideato – secondo fonti informative di matrice segreta – era rivolto contro un campionario di bersagli politici ben più esteso di quelli che poi risulteranno di fatto aggrediti: nelle intenzioni dei boss mafiosi, la violenza omicidiana si sarebbe dovuta dirigere, oltre che contro Salvo Lima (effettivamente ucciso nel marzo '92), anche verso importanti politici, come Giulio Andreotti, Claudio Martelli, Calogero Mannino ed altri, tutti colpevoli di tradimento e di mancato esaurimento delle aspettative di impunità.

²⁹ In seguito ai rilievi critici rivolti alla memoria in questione anche da chi scrive (si veda il mio precedente scritto *La trattativa Stato-mafia*, cit., p. 74), il procuratore aggiunto Vittorio Teresi nel contesto di un'intervista giornalistica (rilasciata al «Corriere della Sera» del 19 luglio 2013) ha testualmente dichiarato che si è trattato di

per ricostruire la trama di una trattativa, sostanzialmente unitaria, omogenea e coerente, ma che lungo il suo iter ha subito molteplici adattamenti, ha mutato interlocutori e attori, da una parte e dall'altra allungandosi fino al 1994, allorché quando le ultime pressioni minacciose finalizzate ad acquisire benefici ed assicurazioni hanno ottenuto le risposte attese.

Di quali tipi di risposte si sia in concreto trattata non viene però affatto esplicitato, per cui rimane indeterminato proprio il risultato effettuale della trattativa, cioè l'insieme dei vantaggi ricevuti da Cosa Nostra e da tener presente – in aggiunta – un dato per nulla trascurabile che, sottaciato nella contingente strategia argomentativa sviluppata nella memoria scritta della procura, è tale invece da riportare il discorso a una prospettiva esclusivamente interna a Cosa Nostra e, se vuole, assai più banale. Cioè il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca (noto e importante esponente dell'itacorteo), interrogato nel corso del 2009 su vicende inerenti alla trattativa, dichiarava in risposta alle domande di un presidente di tribunale (udienza del maggio): «la strategia stragista, le sembrerà strano ma è così, si è conclusa perché era nata [...] più che un lite, un dissapore tra Bagarella ed i fratelli Graviano erano l'ala militare ed economica in quel momento, non sarebbe continuata»³⁰. Una simile risposta, in effetti, non sembra priva di sostanziale credibilità proprio perché ridimensiona l'immagine di una Cosa Nostra seduta ad un tavolo di trattativa da pari a pari con lo Stato, riconducendo l'*escalation* bombarola del '92-'

più che a una lucida e razionale strategia concepita o condivisa con poteri esterni, a un insieme di reazioni violente contingentemente decise sulla base di impulsi anche irrazionali e di risorse umane endo-mafiosi³¹.

Per altro verso, in un'altra parte della sopra richiamata memoria della procura palermitana, più realisticamente, si afferma:

la stipula del patto politico-mafioso si dispiegò attraverso vari tentativi in successione [...]. Nel piano criminale di quella stagione non ci fu una progressione rigidamente predeterminata, almeno da parte di Cosa Nostra, che dimostrò al contrario la capacità di adattarsi agli eventi, secondo la sua migliore tradizione.

In questo passo, dunque, sembra ricevere una smen-tita, o subire un ridimensionamento, la tesi precedente di una predeterminazione unitaria e coerente del piano trattativistico – «almeno da parte di Cosa Nostra», si specifica nella memoria scritta. A prendere sul serio quest'ultima precisazione, sembrerebbe che l'accusa non escluda l'ipotesi che una prospettiva di accordo unitaria sia stata invece concepita dalla controparte istituzionale. Ma accreditare quest'ipotesi mi sembrerebbe poco realistico, se si considera che l'avvio della strategia stragistica ha coinciso con un frangente (l'estate del '92) di grande confusione e debolezza delle forze politiche di governo, con le istituzioni sotto choc. Quale soggetto politico-istituzionale, quale apparato di polizia avrebbe

avuto la lucidità di predeterminare presupposti e contenuti di un ben definito patto con Cosa Nostra e, nel contempo, la forza necessaria per tradurlo in realtà sulla base di una regia unitaria?

Ma vi è di più. In un passo ulteriore della citata memoria del 5 novembre si sostiene che, in aggiunta al filone trattativistico principale, nel quale si iscriverrebbe la vicenda – narrata dal controverso Massimo Ciancimino – del cosiddetto «*papello*» contenente le condizioni di Cosa Nostra in cambio della cessazione delle ostilità, vi sarebbe stata all'incirca nella stessa fase temporale «un'altra trattativa»: apparentemente autonoma e distinta, ma in realtà – secondo l'accusa – connessa alla prima ed avente questa volta come specifico oggetto di scambio la promessa da parte della mafia di restituire al patrimonio pubblico pregiatissime opere d'arte rubate, cui avrebbe dovuto seguire la concessione degli arresti domiciliari ad alcuni boss di vertice.

Orbene: il complessivo quadro trattativistico tratteggiato nella memoria riassuntiva dei magistrati inquirenti desta riserve. Tanto più nell'ottica specifica del giurista, se è vero che la ricostruzione giudiziaria della trattativa (o delle trattative) non può limitarsi ad una incerta narrazione storica, ma deve in ogni caso delineare una cornice di riferimento sufficientemente chiara per configurare precise responsabilità penali a carico di soggetti ben determinati. Come emerge da una lettura critica d'insieme dei passi sopra richiamati, ci troviamo di fronte ad una narrazione giudiziaria non così puntuale ed univoca da convincere sulla rispondenza alla realtà della supposta presenza di un disegno unitario e coerente, effettivamente condiviso nei contenuti da tutti i presunti protagonisti. Ma la mancata emersione di un disegno capace di fungere da collante di episodi

³¹ Per la tesi che spiega l'esaurimento della strategia stragistica sulla base di cause interne all'universo mafioso cfr. anche la già menzionata sentenza del 17 luglio 2013, nella cui motivazione il tribunale di Palermo attribuisce valenza etologica sia ai dissapori sopravvenuti tra i Bagarella e i Graviano, sia alla progressiva cartura dei boss che avevano avuto un ruolo protagonista nell'ideazione o nell'esecuzione del programma violento.

e comportamenti diversi, collocati in contesti temporali non poco differenziati e riferibili per giunta ad attori di volta in volta mutevoli, ha come effetto di indebolire – come vedremo – la sostenibilità giuridica di un concorso criminoso nell'ipotesizzato reato di violenza o minaccia ad un corpo politico.

Secondo il modello ricostruttivo dell'accusa, la proposta trattativistica avrebbe più in dettaglio preso avvio con l'iniziativa degli ufficiali dei carabinieri del Ros Mori e De Donno – assunta in segreto successivamente all'attentato di Capaci contro Giovanni Falcone – di contattare l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino come possibile tramite di comunicazione con il vertice mafioso corleonese. Quale fu il reale scopo di una simile presa di contatto, sfociata in più incontri e del resto ammessa nel corso delle indagini dagli stessi ufficiali che ne furono protagonisti? L'ipotesi più normale e meno maliziosa è che, nello scenario drammaticamente oscuro e minaccioso di quel momento, il contattare Vito Ciancimino tendesse allo scopo lecito di acquisire informazioni a fini investigativi circa i futuri propositi criminali di Cosa Nostra. L'ipotesi, d'altra parte, risulta non incompatibile con il complessivo quadro giuridico di riferimento, specie se si tiene conto del fatto che la drammatica contingenza di allora poteva giustificare, in particolare da parte di un organismo speciale come il Ros, qualche forma di attività investigativa *borderline* o non completamente in linea con regole procedurali formalisticamente interpretate. In ogni caso, è indubbio che l'ordinamento giuridico consentiva (e tuttora consente) agli organi di polizia di svolgere di loro iniziativa attività di natura preventiva dirette ad acquisire notizie di reati, a impedire la commissione o a evitare – se reati siano stati commessi – che vengano portati a conseguenze ulteriori (art. 55 c.p.p.). Ed è

inoltre giuridicamente lecito, in vista dei suddetti scopi, utilizzare come informatori 'confidenti' – come nel caso dell'ex sindaco Ciancimino – mantenuti segreti (art. 203 c.p.p.). È pur vero che, successivamente all'acquisizione di informazioni mediante iniziativa autonoma, gli organi di polizia hanno – a rigore di legge – l'obbligo di riferire al pubblico ministero gli elementi di cui sono venuti a conoscenza. Nel caso di specie, la (eventuale) inosservanza di un tale obbligo può essere assunta a sicuro elemento di riscontro del perseguimento, da parte del Ros, anche di obiettivi extra-istituzionali a carattere trattativistico?

In realtà, in una ben argomentata memoria difensiva del giugno 2013, il generale Mori ha spiegato come non fosse facile, nel periodo confuso e convulso dei contatti con Ciancimino, individuare una procura di riferimento in grado di assumere un ruolo-guida nelle investigazioni e di dare direttive di tipo strategico per la prevenzione di ulteriori attentati. In particolare, dopo il trasferimento di Giovanni Falcone alla direzione degli Affari penali del ministero della Giustizia, i rapporti tra il Ros e la procura di Palermo erano diventati ancora più tesi e difficili (i motivi originari di incomprensione e contrasto erano da farsi risalire alla presentazione del dossier su «mafia e appalti», sgradiata all'allora procuratore-capo Pietro Giannanco). Non solo, ma in quel particolare frangente temporale proprio la procura palermitana – come ricorda Mori nella citata memoria difensiva – era attraversata al suo interno da gravissimi contrasti fra magistrati, da aspre lotte intestine che ne pregiudicavano fortemente il funzionamento, sino quasi a determinarne l'impotenza operativa. E il generale Mori ancora osserva:

e non si può dire che fosse migliore la situazione sul versante delle altre istituzioni preposte alla sicurezza pubblica, da cui non arrivava né un'analisi della situazione, né una direttiva operativa

generale, e neppure decisioni che facessero comprendere quale era l'indirizzo che si voleva effettivamente dare all'azione repressiva dello Stato.

Orbene, in una situazione di così grave disfunzionalità e incertezza istituzionale, l'iniziativa di Mori e De Donno di contattare Ciancimino può essere – anche *a posteriori* – considerata meritoria e coraggiosa. E questi iniziative, peraltro, non apparirebbe biasimevole o illecita neppure se – come sostiene oggi l'accusa – fosse stata in qualche modo sollecitata da Calogero Mannino, uno degli uomini politici minacciati di morte secondo le segrete fonti informative di allora. Accogliere una eventuale sollecitazione egoistica proveniente da chi teme di essere ucciso non assurge ancora a indicatore sintomatico di una sicura volontà di stipulare patti illeciti con la mafia. Certo è che gli ufficiali del Ros, se non la comunicarono alla procura di Palermo, non per questo tennero segreta la presa di contatto con Vito Ciancimino. Al contrario, ne diedero informazione a diversi soggetti istituzionali di loro fiducia (come ad esempio il magistrato Liliana Ferraro, subentrata a Giovanni Falcone nella direzione degli Affari penali). Il che contrasterebbe – almeno in apparenza – con l'assunto accusatorio di un negoziato finalizzato a patti scellerati: a meno di giocare sull'ambivalenza, perché rivelare ciò che una logica elementare consiglierebbe di mantenere segreto?

Ma, facendo a questo punto una sorta di esperimento mentale, vediamo quali implicazioni giuridiche ne discenderebbero a prendere per buona la tesi accusatoria di un Mori mediatore di una vera e propria trattativa con la mafia, avente come ulteriori protagonisti istituzionali l'allora capo del Ros, generale Antonio Subranni, il prefetto Vincenzo Parisi capo della polizia (oggi

defunto), il magistrato Francesco Di Maggio, vice-capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (anch'egli defunto), il tutto con la sospettata copertura (o addirittura regia) del presidente della Repubblica di allora Oscar Luigi Scalfaro: il quale avrebbe forse svolto un ruolo nel far sì che Giuliano Amato – incaricato nel 1992 di formare un nuovo governo – sostituisse i precedenti ministri dell'Interno e della Giustizia Vincenzo Scotti e Claudio Martelli (mostratisi troppo combattivi contro la mafia) con i nuovi ministri Nicola Mancino e Giovanni Conso, considerati più disponibili ad allentare il rigore antimafioso²². La domanda inevitabile è: si sarebbe davvero trattato di un negoziato, oltre che eventualmente censurabile sul piano etico-politico, sindacabile dalla magistratura penale?

La prima considerazione da cui prendere le mosse, e che può apparire superfluo esplicitare, è questa: l'insediamento dell'azione di Mori in una più ampia sponda istituzionale, tanto più se inclusiva della presidenza della Repubblica impersonata da un uomo come Oscar Luigi Scalfaro, appare concepibile come volta più a un contingente fine difensivo (arginare la strategia stragistica, eventualmente attenuando esasperati rigori del carcere duro) che non ad un obiettivo di durevole riappacificazione col potere mafioso, secondo la risalente tradizione storica della non belligeranza e della opportunistica tolleranza. Ciò premesso, non c'è bisogno di essere giuristi per richiamare la logica della divisione dei poteri e delle competenze istituzionali, operante anche nell'attuale democrazia costituzionale. In base a

²² Cfr. A. Ingraia, *Io so*, cit., pp. 30 sgg.; V. Scotti, *Pax mafiosa o guerra? A vent'anni dalle stragi di Palermo*, Eurlink, Roma 2012, pp. 227 sgg.

questa logica. La salvaguardia preventiva del bene della sicurezza pubblica, finalizzata alla protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini da pericoli o minacce futuri o incombenti, compete innanzitutto al potere esecutivo e alle forze di polizia: senza che la doverosità o legittimità delle strategie di intervento da prescegliere possa considerarsi condizionata da una previa autorizzazione, da un previo assenso da parte dell'autorità giudiziaria. La quale, specie in momenti di grande emergenza connotati dall'incombere di rischi gravi ma incerti nei confronti della popolazione in genere (come

accadde, appunto, nel periodo degli attentati stragistici mafiosi), può rivelarsi oltruttivo una istituzione priva dei poteri, delle competenze tecniche e delle risorse necessarie per mettere in campo strategie preventive urgenti e ad ampio raggio. A maggior ragione, se la prevenzione del pericolo di attacchi criminali dovesse in concreto richiedere risposte non solo urgenti in termini di emergenza, ma anche «flessibili» — cioè da adattare alle concrete peculiarità della situazione che di volta in volta si presenta, senza che pertanto sia di fatto possibile seguire procedure di intervento normativamente predeterminate. È proprio in contesti eccezionali di questo tipo che tende a riproporsi il problema di fondo — assai complesso e drammatico —, se l'obiettivo salvifico da perseguire in maniera flessibile possa giustificare deroghe al principio di legalità, quale principio che in uno Stato di diritto impone l'osservanza di tutte le leggi vigenti (penali e non penali). Si pensi, per esemplificare, ai casi di sequestro di uomini politici (o di personalità pubbliche) ad opera di gruppi terroristici, in cui la liberazione o il salvataggio della vita dell'ostaggio vengono subordinati alla disponibilità dello Stato a trattare e a fare concessioni a vantaggio degli appartenenti alle or-

ganizzazioni criminali. Così non è un caso che, nella ben nota e tragica vicenda del sequestro di Aldo Moro, si sia prospettata la tormentosa alternativa tra il mantenere un atteggiamento di intransigente fermezza (così come preteso dalla maggioranza delle forze politiche di allora), e il negoziare invece con i terroristi la salvezza dell'ostaggio (secondo un orientamento rimasto di minoranza e destinato, perciò, a soccombere).

Personalmente, rientro tra quanti ritengono che il paradigma dello «stato di necessità» sia legittimamente applicabile anche in situazioni siffatte, e che il ricorso ad esso sia idoneo a giustificare eventuali interventi o decisioni *extra legem* dello stesso potere esecutivo; ma, beninteso, ad una condizione: cioè che i bilanciamenti e le scelte di valore sottostanti a tali interventi o decisioni si uniformino, comunque, al criterio della salvaguardia del bene di rango prevalente³³. In questi termini e limiti, l'eventuale

³³ Sulla controversa questione giuridica dell'applicabilità della categoria dello stato di necessità in funzione giustificante di interventi *extra legem* realizzati nell'esercizio di pubblici poteri cfr., più diffusamente, F. Viganò, *Stato di necessità e conflitti di doveri*, Giuffrè, Milano 2000, pp. 15 sgg., 433 sgg. (l'autore, oltre a delineare un quadro critico-ricostruttivo degli orientamenti in proposito emergenti nell'esperienza italiana e tedesca, riporta una articolata casistica tratta dalla giurisprudenza degli ultimi decenni). Al di là dei pur complessi profili giuridici in termini di principio — rilevanti sul triplice versante del diritto costituzionale, del diritto penale e del diritto amministrativo —, nonché delle preferenze ideologiche di fondo circa il ruolo maggiore o minore da assegnare al controllo giurisdizionale di legalità, non va tuttavia trascurato questo dato: la soluzione di un problema come quello dei margini di manovra del potere esecutivo nelle situazioni emergenziali di pericolo è inevitabilmente condizionata anche dal contingente modo di atteggiarsi, nelle diverse fasi storiche e nei differenti contesti nazionali, dei rispettivi rapporti di forza tra il potere politico e l'istituzione giudiziaria. Sicché, in presenza di un ruolo contingentemente più debole della politica, una magistratura forte tenderà di regola ad affermare la supremazia della legalità formale

scelta politico-governativa di fare 'concessioni' ai mafiosi, in cambio della cessazione delle stragi, risulterebbe legittima perché giustificata – appunto – dalla presenza di una situazione necessitante che impone agli organi pubblici di proteggere la vita dei cittadini: scegliendo, sotto la loro responsabilità politico-istituzionale, i mezzi in concreto di volta in volta più adeguati a questo scopo. Ed è, forse, superfluo precisare che parlare di stato di necessità nel senso qui proposto non equivale per nulla a evocare la obsoleta categoria della «ragion di Stato»: nel nostro caso, eventuali deroghe alla legalità formale, decise a livello governativo, avrebbero infatti come motivazione non già la tutela di interessi statali da mantenere segreti in obbedienza a una logica di potere (o di potenza), secondo la tradizione degli *arcana imperii*; bensì il perseguimento di un fine salvifico secondo la prospettiva tipica di un istituto come lo stato di necessità, che considera per l'appunto comunque non punibili le azioni proporzionalmente finalizzate a contrastare il pericolo incombente di danni gravi alle persone in carne ed ossa.

Si ha l'impressione che un pregiudiziale atteggiamento criminalizzatore, motivato da una sorta di incondizionata avversione morale nei confronti di ogni ipotesi di calcolo costi-benefici, abbia invece precluso ai pm palermitani di luneggiare adeguatamente la dimensione prospettica della divisione dei poteri, con le implicazioni che ne derivano rispetto agli spazi di liceità giuridica (il giudizio etico-politico è altra cosa) da riconoscere ad eventuali scelte politiche *lato sensu* trattati-

rispetto alla libertà di azione del governo; mentre, di fronte a una politica forte, un potere giudiziario di fatto più debole acconsentirà viceversa a concedere maggiori spazi di libertà discrezionale all'intervento dei pubblici poteri.

visre. Si potrebbe a questo punto obiettare che l'enfasi posta sul principio della divisione dei poteri trascura il fatto che, nel nostro caso, le 'aperture' verso Cosa Nostra, lungi dall'essere politicamente deliberate in forma ufficiale, sono state manifestate in maniera sotterranea o occulta. Per di più, tra i promotori o mediatori di una posizione istituzionale più morbida figurebbero anche personaggi o preoccupati di salvare la pelle (come, ad esempio, nel già ricordato caso di Calogero Mannino), o sospettabili di avere interesse a ripristinare rapporti di vantaggiosa contiguità con il potere mafioso (come sarebbe stato il caso di Marcello Dell'Utri). Ora, che interessi tutt'altro che nobili e aspetti di forte ambiguità abbiano contribuito a rendere poco chiaro e poco trasparente lo scenario di allora, è senz'altro da ammettere. Ma ciò è sufficiente per escludere la possibile liceità di concessioni a Cosa Nostra, trasformando negoziatori istituzionali operanti a fin di bene in una banda di delinquenti in combutta con la mafia?

Ammesso dunque che sia esistito un circuito politico-istituzionale propenso a concedere qualcosa, rimane però a questo punto da chiedersi: come risultato della presunta trattativa, quali benefici lo Stato avrebbe effettivamente concesso a Cosa Nostra?

Per quanto se ne sa, il «cedimento, seppur parziale, dello Stato», stigmatizzato nella memoria prima richiamata del 5 novembre 2012 della procura di Palermo, sarebbe consistito nella revoca di alcuni provvedimenti *ex art. 41 bis* ord. pen. (cosiddetto carcere duro) disposta dal ministro della Giustizia Giovanni Conso nei confronti di circa trecento boss di non primaria grandezza. Non risultano, per il resto, altre forme di concessioni riconducibili a singoli ministri o al governo nel suo insieme. La montagna avrebbe dunque partorito un topolino? Come

che sia, gli stessi pubblici ministeri non contestano che i provvedimenti di revoca rientrassero in un ambito di discrezionalità politica del guardasigilli insindacabile per natura. Quel che si imputa a Conso è di non aver detto tutta la verità sulla reale genesi delle revoche disposte (e infatti, l'ex ministro è a tutt'oggi indagato soltanto per il reato di false informazioni al pubblico ministero). Interrogato più volte in proposito, sia da organi giudiziari, sia in Commissione antimafia, Conso ha sempre sostenuto di avere operato questa scelta in solitudine, fuori da ogni concerto con altri attori istituzionali, all'esclusivo scopo di trasmettere un segnale finalizzato a bloccare le stragi³⁴.

A prescindere dal livello di plausibilità tecnica di scelte di mancata proroga del 41 *bis* effettuabili da un guardasigilli in piena solitudine, una cosa sembra pressoché certa: la pregressa personalità intellettuale e morale di uno studioso di grande autorevolezza e prestigio come Conso fa apparire improbabile l'ipotesi che egli possa aver fatto parte di criminoze alleanze illecitamente compiacenti nei confronti dei poteri mafiosi. Piuttosto, è la stessa vicenda del cosiddetto carcere duro ad apparire molto complessa e tormentata – per un insieme di ragioni relative sia alle sue reali funzioni (pena fortemente afflittiva e/o misura preventiva?), sia alla sua legittimità sotto il profilo costituzionale e della tutela dei diritti umani, sia alle modalità della sua applicazione pratica. Non essendo questa la sede per una dettagliata analisi di un istituto così controverso³⁵, accenniamo soltanto a quanto è anda-

³⁴ Cfr., per esempio, l'audizione di Giovanni Conso presso la Commissione parlamentare antimafia - XVII Legislatura, nella seduta dell'11 novembre 2011.

³⁵ Per una ricostruzione efficace e dettagliata di questo istituto, con riferimento in particolare alle vicende della sua applicazione pratica anche nel drammatico periodo '92-'93, cfr. S. Ardita, *Ricatto*

to trapelando circa i possibili fattori di condizionamento operanti nel '93 in materia di politica penitenziaria e, in particolare, di 41 *bis*: fattori tali non solo da influenzare lo stesso ministro Conso, ma anche da fornire più estese coperture istituzionali a operazioni politico-amministrative di contingente alleggerimento del regime di carcerazione speciale³⁶. Al riguardo, un'ipotesi che è andata facendosi strada riconduce ad un interessamento del presidente della Repubblica Scalfaro, anche per influenza di alcuni cappellani penitenziari con cui era in rapporto di pregressa conoscenza personale: i quali, poco convinti della bontà del 41 *bis*, non ultimo per ragioni di ordine umanitario e religioso, avrebbero incoraggiato nel corso del 1993 il presidente loro amico a intervenire a favore di una mitigazione del carcere di massima sicurezza, suggerendo al contempo il nome del magistrato cattolico Adalberto Capriotti come possibile successore di Nicolò Amato alla direzione del dipartimento dell'amministrazione pe-

allo Stato, Spertling & Kupfer, Milano 2011; sulle questioni di ordine giuridico, si veda inoltre E. Nicosia, *Il c.d. 41 bis è una forma di tortura o trattamento crudele, inumano o degradante?*, in «Riv. it. dir. proc. pen.», 2009, pp. 1240 sgg.

³⁶ Sul tematico dibattito intorno al 41 *bis* nel periodo richiamato nel testo, cfr. più in dettaglio S. Ardita, *Ricatto allo Stato*, cit., pp. 69 sgg.

Sul versante giudiziario, un'articolata ricostruzione delle vicende applicative del carcere duro è rinvenibile nella motivazione della già richiamata sentenza del 17 luglio 2013: il tribunale di Palermo, ritrggendo da pregiudiziali contrapposizioni rigide nell'interpretare gli orientamenti dei diversi protagonisti istituzionali competenti in materia penitenziaria, propende per la tesi che la scelta di attuare l'applicazione del 41 *bis* sia stata frutto – piuttosto che di una trattativa nel senso ipotizzato dai pubblici ministeri – della legittima preoccupazione di contemperare il rigore carcerario nei confronti dei mafiosi con la tutela dell'ordine pubblico, in quel momento gravemente minacciato dall'*escalation* stragistica.

nitenziaria (considerato invece meno disponibile ad una politica di mitigazione)³⁷. Come giudicare questa supposta propensione del presidente Scalfaro a promuovere un alleggerimento del trattamento penitenziario speciale sia per ragioni religioso-umanitarie, sia per dare un segnale distensivo a Cosa Nostra nella drammatica contingenza di allora? Se le cose fossero andate realmente nel senso di una sollecitazione proveniente soprattutto da cappeliani militari, si avrebbe una ulteriore conferma del fatto che la cosiddetta trattativa Stato-mafia rischia di ridursi a un contenitore così generico da risultare fuorviante: lungi dall'evocare un negoziato unitario e coerente dai protagonisti ben definiti, sotto la stessa impropria etichetta finiscono con l'essere affastellati accadimenti, vicende e attori di eterogenea provenienza, collocati in frangenti temporali anche non poco distanti tra loro. Insomma, come ipotizzare una trattativa che prende le mosse dall'omicidio Lima nel marzo del '92, si frammenta in più filoni nel corso del '93 e si impersona in personaggi mutevoli, alcuni dei quali – per dir di più – caratterizzati da un profilo morale (si pensi a Scalfaro o a Conso) sicuramente poco compatibile con turpi parti?

Ma ipotizziamo pure che il presidente Scalfaro, nel perseguire per i motivi già detti un ammorbidimento del 41 *bis*, fosse stato davvero al centro di un informale circuito costituito a vario titolo da Conso, Capriotti, Di Maggio, Parisi, lo stesso Mori, ecc. – soggetti tutti favorvoli a dare segnali di distensione allo scopo di arresta-

re l'*escalation* stragistica. Ebbene, anche se così fossero andate le cose, il giudizio sulla liceità dell'operazione rimarrebbe immutato: se una decisione è infine presa da un ministro competente, essa è penalmente insindacabile perché rientra – come in questo caso – in uno spazio di discrezionalità politica. L'assumerla in piena solitudine, o sulla base di un informale concerto con altri esponenti delle istituzioni, non cambia molto: la decisione rimane giuridicamente legittima in entrambi i casi. Altra cosa sono le valutazioni politiche o di opportunità.

Se si riconsidera a questo punto l'orientamento di fondo privilegiato anche implicitamente dai pubblici ministeri – che li porta a guardare con sospettosa diffidenza ad ogni iniziativa extragiudiziaria tendente allo scopo di bloccare le stragi, e ciò pure a costo di rimuovere il principio della divisione dei poteri –, l'impressione che in definitiva si trae è questa: per la magistratura inquirente la vera legalità o legittimità non può che essere ritagliata sul modello di una lotta alla mafia che vede come unica istituzione competente quella giudiziaria; per cui è da stigmatizzare come interferenza illecita o inopportuna ogni intervento autonomo di altri poteri istituzionali.

Ma, al di là delle possibili 'precomprensioni' in termini ideologici o politico-giuridici circa il ruolo da assegnare alla magistratura nella difesa (anche preventiva) della legalità, rimane il fatto che in gioco non sono solo questioni di principio o di pura teoria. Come pone bene in rilievo Salvatore Lupo nel saggio qui pubblicato, la divergenza di vedute tra la giurisdizione e altre istituzioni o apparati dello Stato può anche derivare da concreti conflitti di ruolo e di potere tra organismi che, pur facendo parte di una medesima organizzazione statale, competono fra di loro per l'occupazione di spazi di intervento o di controllo. Conflitti di potere o forme

³⁷ Per una illustrazione più dettagliata dell'ipotesi cui si fa riferimento nel testo cfr. G. Fasanella, *Una lunga trattativa*, Chiarelettere, Milano 2013, pp. 195 sgg. Sulla controversibile interpretazione dell'orientamento di Nicolò Amato nei confronti del 41 *bis* si veda, però, S. Ardità, *Ricatto allo Stato*, cit., pp. 69 sgg.

di concorrenza di questo tipo non sono certo risolvibili soltanto in base ad astratti disegni costituzionali o a logiche di puro diritto; esercitano un peso tutt'altro che secondario i concreti rapporti di forza, i mutevoli contesti di riferimento, le contingenti dinamiche interistituzionali, l'autorevolezza e la capacità dei protagonisti di volta in volta coinvolti.

5. (segue) *L'ipotizzato delitto di violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato*

Prima di entrare nel merito della specifica figura criminosa contestata ai protagonisti della trattativa, è utile ribadire che nel drammatico contesto del '92-'93 si sono verificati gravissimi fatti criminosi di competenza di più uffici giudiziari. Ci si riferisce, per un verso, agli eventi stragistici provocati fuori dalla Sicilia (Firenze, Milano ecc.) che hanno impegnato, per ragioni di connessione processuale, la magistratura fiorentina. Mentre, per altro verso, rispetto alle stragi commesse in Sicilia (Capaci e via D'Amelio a Palermo, in cui persero la vita Falcone e Borsellino) la competenza è della magistratura non già di Palermo, bensì di Caltanissetta – ciò per effetto di una apposita regola processuale che trasferisce la cognizione su reati commessi ai danni di un magistrato ad un'autorità giudiziaria di un distretto diverso da quello in cui il magistrato in questione esercita le sue funzioni. Di conseguenza, l'autorità giudiziaria palermitana era e continua a essere priva della competenza a giudicare i crimini più gravi di quel periodo, quali appunto i reati di strage.

Nondimeno, i magistrati palermitani hanno ritenuto di potersi riservare una competenza a indagare sulle violenze mafiose commesse durante la cosiddetta trattativa sotto un'angolazione giuridica diversa da quella dei

reati di strage oggetto di accertamento presso altre autorità. Si tratta di una angolazione che torna a guardare a quei fatti violenti con le differenze lenti giuridiche del delitto di violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato: precisamente nel senso di contestare ad alcuni esponenti di vertice di Cosa Nostra (Ruina, Provenzano, Brusca ecc.), a tre ufficiali del Ros (Subranni, Mori e De Donno) e a due uomini politici (Mannino e Dell'Utri) di avere insieme concorso a turbare – con minacce appunto consistite nel prospettare la commissione di omicidi e stragi come mezzi di pressione per indurre a patteggiare con Cosa Nostra – la regolare attività del governo italiano³⁸. Come vedremo in questo stesso paragrafo, sia la configurabilità del suddetto delitto sia (ancora una volta) la competenza rispetto ad esso dei giudici di Palermo sono tutt'altro che scontate. Prima di esplicitare i possibili rilievi critici, è però opportuno mettere in evidenza quali siano le implicazioni – anche di ordine simbolico – derivanti dal ricorso alla figura criminosa in questione (in realtà una figura alquanto eccentrica se confrontata con le principali fattispecie incriminatrici del codice penale, e senz'altro di rilevanza secondaria, come è comprovato dalla sua scarsa applicazione giurisprudenziale).

Riferita ai boss mafiosi, l'imputazione del reato di cui sopra comporta una modalità di incriminazione aggettiva ma secondaria: tale perché essi incorrono già

³⁸ Differenti sono invece gli addebiti rivolti rispettivamente a: Massimo Ciancimino (figlio di don Vito ex sindaco di Palermo), accusato di concorso esterno in associazione mafiosa per aver rafforzato Cosa Nostra agendo da tramite tra quest'ultima, il proprio padre e i carabinieri del Ros; Nicola Mancino, ex ministro dell'Interno, sospettato di falsa testimonianza; Giovanni Conso, ex ministro della Giustizia, indagato per false informazioni al pubblico ministero.

nelle ben più pesanti forme di responsabilità penale conseguenti all'ideazione ed esecuzione di omicidi e stragi. Diverso è, invece, il discorso rispetto ai soggetti estranei all'universo mafioso come i politici e i carabinieri: nei loro confronti, infatti, l'imputazione in forma concorsuale del reato di minaccia a un corpo politico assolve una funzione incriminatrice non già aggiuntiva, bensì primaria – essendo questo l'unico modo per chiamarli a rispondere penalmente, in mancanza di seri elementi di riscontro di un loro diretto coinvolgimento nella realizzazione di omicidi e stragi. Sicché si può rilevare che il ricorso all'art. 338 del codice costituisce, in definitiva, l'espedito giuridico che – al di là degli omicidi e delle stragi punibili in quanto tali – consente di colorare indirettamente di criminalità la stessa tratta-tiva e di stigmatizzare come delinquenti anche i soggetti non mafiosi che a vario titolo vi avrebbero preso parte. Con in più un effetto discreditante di notevole impatto simbolico, derivante – come già detto – dall'accomunare per la prima volta come complici di uno stesso reato da un lato boss mafiosi e, dall'altro, esponenti della politica e delle forze dell'ordine.

5.1. È davvero competente la magistratura palermitana a giudicare questo reato? La questione è discutibile per un insieme di ragioni che qui non possono essere analizzate in dettaglio. Tra le obiezioni sollevabili e di fatto sollevate dalla difesa, una di peso non secondario consiste nel rilievo che la competenza territoriale per un delitto come quello di minaccia a un corpo politico andrebbe radicata nel luogo in cui risiede l'organo minacciato: e dunque, trattandosi in questo caso del governo, la competenza sarebbe non di Palermo ma di Roma. Questo tipo di eccezione è stata però respinta in

base all'argomentazione che la prima minaccia mafiosa coinciderebbe con l'omicidio Lima del marzo '92 e che, essendo per questo omicidio competente Palermo, per una ragione tecnica di connessione sussisterebbe una competenza palermitana anche rispetto al delitto di minaccia al governo.

Ma la difesa ha ancora obiettato che questa competenza per connessione sarebbe venuta successivamente meno per effetto dell'avvenuta separazione (prima del decreto di rinvio a giudizio per il reato di cui all'art. 338 c.p.) del procedimento per l'omicidio Lima da questo sulla trattativa. Per respingere anche questa seconda eccezione la Corte d'Assise di Palermo (ordinanza 4 luglio 2013) si è vista costretta a sviluppare ragionamenti molto complessi e sottili che però, ancora una volta, mantengono non piccoli margini di opinabilità. Sicché, non è escluso che le eccezioni di incompetenza torneranno a essere presentate dalla difesa negli stadi successivi del processo³⁹.

5.2. È venuto, a questo punto, il momento di soffermare l'attenzione sugli aspetti problematici di diritto penale sostanziale, i quali concernono più direttamente l'applicabilità tutt'altro che scontata della specifica fattispecie criminosa di violenza o minaccia a un corpo politico. Come ho anticipato, la questione è abbastanza controversibile e ciò giustifica che si esplicitino le ragioni giuridiche che inducono ad assumere un orientamento

³⁹ Tra le eccezioni respinte – ma risolvibili in futuro – vi è anche quella del carattere «ministeriale» del reato di falsa testimonianza attribuito all'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino: il che determinerebbe, se la tesi fosse destinata a prevalere, la competenza funzionale del tribunale dei ministri.

critico⁴⁰. Proverò a spiegarle qui di seguito, guardandomi peraltro dall'incorrere in un eccesso di tecnicismo.

Per agevolare la comprensione del lettore comune, è opportuno prendere le mosse dal testo dell'art. 338 del codice, che indica gli estremi del fatto punibile in questi termini: «Chiunque usa violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario [...] per impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni». Perché e come un reato così concepito dal legislatore sarebbe stato commesso in occasione della trattativa? Per cercare una risposta, è il caso di richiamare la seconda parte della citata memoria scritta del 5 novembre 2012, nella quale l'accusa costruisce – sia pure sinteticamente – l'impalcatura giuridica della contestazione. Non senza, però, preliminarmente puntualizzare: «Il presente procedimento non ha per oggetto in senso stretto la trattativa. Nessuno è imputato per il solo fatto di aver trattato. Non ne sono imputati i mafiosi e neppure gli uomini dello Stato» (precisazione in verità superflua in termini di stretto diritto, perché, come già detto, il reato di trattativa giuridicamente non esiste: ma non per questo precisazione priva di significato, essendo verosimilmente sintomatica da un lato della pregiudiziale propensione dei pm a considerare la trattativa in sé una sorta di crimine sostanziale e, dall'altro, della piena consapevolezza dell'equivoco in cui quasi certamente sarebbe caduta la gente comune!).

⁴⁰ Un magistrato di lunga esperienza come Gian Carlo Caselli, non certo sospettabile di preconcetta ostilità verso i colleghi di Palermo, in un intervento dal titolo *Tiro all'Inghiera sport nazionale*, pubblicato nel «Fatto Quotidiano» del 15 giugno 2013, ha riconosciuto che quella sulla trattativa è «un'inchiesta molto difficile e tormentata, della quale è legittimo ragionare in termini anche piuttosto critici».

Piuttosto, la contestazione ha ad oggetto – si seguita a puntualizzare nella memoria scritta – «precise e specifiche condotte di reato realizzate nell'ambito della trattativa», attribuibili a soggetti sia intranei sia estranei alla mafia. Quali sono in realtà queste condotte? Come si sarà forse intuito, per l'accusa si tratta di quelle medesime condotte violente, realizzate in tempi diversi, che hanno prodotto gli eventi omicidari e stragisici del biennio '92-'93: lette come segmenti di uno stesso disegno criminoso condiviso da tutti i protagonisti in gioco, le condotte suddette – oltre a risultare ovviamente punibili a titolo di omicidio o di strage – si presterebbero secondo i pubblici ministeri ad essere ricondotte anche al reato previsto dall'art. 338 c.p., in quanto suscettibili di essere nel contempo interpretate come minacce volte ad imporre al governo l'accettazione di una trattativa. La tesi è convincente o forzata? Evitando di soffermarsi su alcuni *defecti* tecnici riscontrabili nella memoria scritta, che attingono alla insufficiente precisione della contestazione e a una notevole approssimazione nell'uso di alcuni concetti generali del diritto penale⁴¹, ci limitiamo qui alle considerazioni seguenti.

Secondo l'impostazione accusatoria, l'inizio della strategia criminale di condizionamento del governo coincide coll'assassinio di Salvo Lima nel marzo del 1992: ma in questa fase sembrerebbe trattarsi di una minaccia manifestata in forma non espresa, simbolica, *per facta concludentia*. Nessun dubbio sulla configurabilità in punto di diritto di minacce attuate anche in forma implicita; solo che, al di là della forma di manifestazione utilizzata, la valenza e la direzione minacciosa del fatto

⁴¹ In proposito, G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia*, cit., pp. 75 sg.

dovrebbero in ogni caso poter essere colte in maniera sufficientemente univoca. È così anche nel caso del delitto Lima? In effetti, se si considera la fase temporale in cui quest'omicidio si colloca, insieme con la catena di eventi che immediatamente lo precede, la sua obiettiva legittimità in chiave di manifesto annuncio di una strategia del terrore tendente a piegare lo Stato mediante la prospettazione di omicidi futuri di altri uomini politici (prospettazione che si vorrebbe implicita nella presunta valenza in questo senso simbolica del medesimo delitto Lima), appare tutt'altro che scontata. Piuttosto, nel marzo 1992 (e cioè a poca distanza dal passaggio in giudicato delle severe condanne inflitte nel maxiprocesso), l'eliminazione di Lima poteva ben essere interpretata come una punizione a carattere retrospettivo, cioè come una semplice vendetta per il mancato 'aggiustamento' in Cassazione dei pesantissimi esiti repressivi del lavoro giudiziario di Falcone e Borsellino: una ritorsione, dunque, anche per la umiliante smentita della tradizionale fama di impunità dei boss.

Nella narrazione ricostruttiva dell'accusa, alla presunta minaccia implicita nel delitto Lima avrebbero fatto seguito momenti di minaccia anche espressa, coincidenti in particolare con la predisposizione e l'inoltro del c.d. 'papello', cioè del testo contenente le richieste dei benefici che il governo avrebbe dovuto concedere in cambio dell'interruzione degli attacchi stragistici. Secondo i pubblici ministeri, l'inoltro di tale documento costituirebbe «un ulteriore momento esecutivo della condotta tipica» (in mancanza di ulteriori precisazioni, è da presumere della condotta tipica ai sensi dell'art. 338 c.p.). Senonché, a questo punto sorge un problema di qualificazione penalistica che sembra sfuggire ai magistrati palermitani. Cioè, se è vero che la trattativa è in

se stessa priva di rilevanza penale; e se è vero che una trattativa per avere svolgimento presuppone uno scambio comunicativo fra le parti, finalizzato ad accertare le rispettive condizioni dell'intesa da stipulare, come può allora l'inoltro del *papello* costituire, di per sé, momento esecutivo di una minaccia penalmente rilevante?

Tra i profili non secondari trascurati rientra, ad esempio, quello relativo al potenziale di *idoneità* delle minacce mafiose: erano oggettivamente tali da poter condizionare il governo, annullandone o riducendone il potere di autonomia e libera determinazione, o da turbarne comunque l'attività? Per verificare in positivo tale idoneità, senza darla presuntivamente per scontata, occorrerebbe in realtà prendere in considerazione più analiticamente i singoli episodi violenti realizzati nelle diverse fasi della strategia mafiosa e accertare se in ciascuno di essi possa davvero riconoscersi un significato intimidatorio nei diretti confronti del governo, percepibile come tale da soggetti istituzionalmente legittimati a impersonare il potere esecutivo. È tutt'altro che dimostrato infatti che, nella situazione drammatica e oggettivamente confusa di quell'angosciante biennio, all'interno delle compagini governative che si sono succedute fossero sempre percepibili in termini chiari e univoci gli obiettivi perseguiti con la strategia stragista, perlaltro nel dubbio — allora come oggi irrisolto — circa la fonte e la regia uniche o plurime (mafia, servizi segreti devianti, gruppi della destra eversiva, entità esterne con interessi convergenti non meglio definite, ecc.) delle aggressioni criminali che si succedettero nel tempo. Insomma, guardando agli eventi con la prospettiva di allora, non è affatto detto che emergesse con sufficiente chiarezza che le ripetute azioni criminali avrebbero perseguito sempre il medesimo obiettivo — come, con logica *ex post*, ha ipotizzato l'accusa — di piegare i governi

di turno a venire a patir col potere mafioso. Ma, se non si è sicuri al di là di ogni ragionevole dubbio che a quel tempo questo tipo di chiarezza vi fosse, manca in realtà il presupposto per potere verificare il grado di idoneità oggettiva della strategia intimidatrice mafiosa. Tanto più che il destinatario delle minacce non sarebbe stato un semplice consiglio comunale o una commissione di concorso, bensì il governo della Repubblica italiana: cioè un organo costituzionale, dotato di poteri, di competenze, di risorse e di forze anche militari tutt'altro che inidonee (almeno in teoria) a contrastare anche attacchi di tipo stragistico.

Ma vi è di più. Secondo il modo di ragionare sviluppatto dall'organo dell'accusa, la valenza minacciosa della strategia stragistica di Cosa Nostra, così come avviata col delitto Lima, avrebbe avuto due destinatari più immediati (rispetto al governo come tale) nelle persone di Giulio Andreotti e Calogero Mannino, entrambi componenti del governo allora in carica: il primo nella qualità di presidente del Consiglio, il secondo nel ruolo di ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché «successiva e ormai designata vittima del progetto omicidiario in danno dei politici che non avevano mantenuto i patir».

Orbene, alla stregua di una simile ricostruzione, il governo finisce col fungere da destinatario *indiretto* delle intimidazioni mafiose: lo diviene cioè attraverso il tramite costituito dalle persone dei due rappresentanti governativi Andreotti e Mannino. Il che in effetti non contrasta con l'interpretazione dominante dell'art. 338 c.p., la quale ritiene sufficiente che la condotta tipica sia indirizzata a singoli componenti dell'organo collegiale, ma a una condizione: purché la violenza o minaccia siano dirette a incidere sul funzionamento dell'organo come tale. Esiste nel nostro caso la prova che i mafiosi intendevano inequivoca-

bilmente indirizzare le loro minacce all'istituzione-governo in quanto tale? A parte i possibili dubbi in proposito, la complessiva impostazione accusatoria incappa, con specifico riferimento all'allora ministro Mannino, in una vistosa contraddizione il cui peso è tale da avvalorare l'assunto della scarsa plausibilità dell'intero ricorso alla fattispecie di cui all'art. 338 c.p. A ben vedere, la contraddizione risiede nel fatto che l'accusa, argomentando così come ha argomentato, finisce con l'attribuire a Calogero Mannino il doppio ruolo di vittima e complice di uno stesso reato: cioè egli rivestirebbe, da un lato, la condizione di soggetto passivo delle minacce mafiose rilevanti ex art. 338 c.p. (nonché, di persona fisica 'privata' minacciata di morte) e, dall'altro, il ruolo di concorrente nella realizzazione del medesimo reato di violenza o minaccia al governo. Come spiegare questo pirandelliano sdoppiamento di Mannino, che da (per dir così) delinquente privato contribuirebbe a realizzare un reato ai danni di se stesso nella funzione di ministro? Il paradosso troverebbe spiegazione nel fatto che, secondo la ricostruzione accusatoria, Mannino si sarebbe attivato «per sollecitare i propri terminali nel territorio per richiedere a Cosa Nostra la contropartita per interrompere la strategia di frontale attacco alle istituzioni politiche, così di fatto proponendosi come intermediario dell'organizzazione mafiosa nella ricerca di nuovi equilibri con la politica»: proprio questo ruolo di intermediazione — secondo il ragionamento giuridico dei pubblici ministeri — si tradurrebbe in un contributo atipico di sostegno, penalmente rilevante ex art. 110 sgg. c.p., alle condotte tipiche di violenza o minaccia realizzate direttamente dai mafiosi (questo schema di responsabilità concorsuale basato sul ruolo di intermediazione varrebbe, oltre che per Mannino, anche per Marcello Dell'Utri come esponente politico intervenuto quale intermediario in fasi successive,

nonché per gli ufficiali dei carabinieri Subramni, Mori e De Donno). A supporto di una tale costruzione giuridica, che appare invero ben lungi dall'esibire coerenza e persuasività immediata, la stessa accusa prospetta una presunta analogia con la punibilità a titolo di concorrente – ammessa in giurisprudenza – dell'intermediario di una estorsione: nel senso che così come concorre in quest'ultimo reato colui il quale trasmette alla vittima le richieste dell'estorsore, analogamente concorrerebbero nel reato di cui all'art. 338 c.p. quanti si incaricano di far pervenire al governo le richieste minacciose di Cosa Nostra.

A ben vedere, l'analogia è più apparente che reale (a parte l'inammissibilità, in linea di principio, di una analogia *in malam partem*). A differenza che nell'estorsione, in cui l'estraneo che funge da tramite di solito condivide l'obiettivo illecito perseguito dall'estorsore, è tutto da dimostrare che gli intermediari non mafiosi agissero con l'intento prevalente di favorire Cosa Nostra e non, piuttosto, con la volontà di arginare il rischio stragistico.

5.3. Prima di prendere in considerazione il piano relativo ai profili soggettivi della responsabilità penale, rimane da accennare ad un nodo problematico – tutt'altro che secondario – inerente sempre alla struttura oggettiva del reato previsto dall'art. 338 c.p.: si allude cioè alla possibilità giuridica di fare interpretativamente rientrare, in un concetto come quello di «corpo politico», un organo costituzionale come il «governo». Infatti, secondo una consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale – basata su argomenti sia semantici sia sistematici⁴² – la nozione di corpo

⁴² Ci si limita a rinviare al quadro di dottrina e giurisprudenza tracciato in A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*, Cedam, Padova 2008, pp. 830 sg.

politico non può ricomprendere gli organi costituzionali (quali il governo o le assemblee legislative o la Corte costituzionale): ciò perché a questi organi appresta esplicitamente tutela la diversa fattispecie di cui all'art. 289 del codice penale, rubricata come «attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali». In base ad una corretta ermeneutica giuridica, rispettosa dei principi di legalità e tassatività quali principi-cardine della materia penale, i magistrati dell'accusa avrebbero di conseguenza dovuto in ogni caso escludere che le condotte violente da loro interpretate come volte a piegare il governo potessero essere ricondotte al reato di violenza o minaccia a un corpo politico: piuttosto, avrebbero dovuto più correttamente fare riferimento alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 289 del codice. Le possibili ragioni sottostanti a quello che può legittimamente apparire un errore giuridico ho cercato di prospertarle in un precedente scritto, cui rinvio⁴³. Rimane la domanda di fondo: l'intento accusatorio di accommunare, come concorrenti in uno stesso reato, vertici mafiosi, politici e ufficiali dei carabinieri giustifica la palese forzatura ermeneutica di qualificare come «corpo politico» lo stesso governo, al pari di un consiglio comunale o di una commissione elettorale?

5.4. Non meno problematici appaiono in realtà i profili relativi all'elemento soggettivo, specie riguardo alla possibilità di configurare un vero e proprio dolo di concorso (nel reato di cui all'art. 338 c.p.) in capo ai concorrenti 'non mafiosi'.

È da premettere che, secondo i principi generali che governano l'istituto giuridico del concorso criminioso, a

⁴³ G. Fianadaca, *La trattativa Stato-mafia*, cit., pp. 80 sg.

ciascun concorrente in uno stesso reato si richiede un elemento soggettivo dal contenuto duplice: da un lato, la coscienza e volontà di realizzare uno specifico reato; dall'altro, la ulteriore coscienza e volontà di realizzarlo in collaborazione con altri. Insomma, ogni soggetto deve operare con la volontà di far propria un'impresa comune. Ora, nel caso della trattativa la questione però si complica perché il concorso criminoso – secondo l'impostazione dell'accusa – non ha ad oggetto un solo e ben determinato reato: ma una serie diversificata di reati (dagli omicidi alle stragi), realizzati per di più in periodi diversi all'interno di un arco temporale molto ampio e addirittura con la partecipazione in qualità di concorrenti di soggetti dall'identità mutevole. Orbene: è plausibile ipotizzare che in uno scenario così complesso, cangianti e variegato sia stata costantemente presente, in tutti i soggetti intervenuti nella trattativa anche in fasi diverse, una reale convergenza di intenti nel finalizzare di volta in volta le azioni violente sempre al medesimo obiettivo di costringere il governo a negoziare con Cosa Nostra? D'altra parte, a prendere sul serio il dolo di concorso, non basterebbe neppure – per verificare la presenza di una volontà comune – fare riferimento a un generico obiettivo trattativistico: occorrerebbe accertare qualche cosa di più, e cioè che le volontà di tutti i concorrenti di volta in volta convergessero nel far propri i contenuti concreti di trattative o negoziati di tipo ben definito.

Muovendo dal presupposto che le minacce al governo finalizzate a venire a patti con Cosa Nostra erano, in forma più o meno chiara, implicite nei molteplici atti violenti realizzati nel biennio della strategia criminale, l'accusa ha comprensibilmente ricercato un legame unificante, individuandolo nell'unicità del «disegno criminoso» quale requisito della continuazione di reati

(art. 81 c.p.). Ma ipotizzare la presenza di questo requisito non equivale a dimostrarne l'effettiva sussistenza. Anche perché esistono, nell'ambito della elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, più modi di concepire il significato di «medesimo disegno criminoso». E, se si optasse per la concezione più rigorosa, si potrebbe parlare di unicità di disegno soltanto nei casi in cui si fosse in presenza di un programma di azioni criminose preordinato con sufficiente precisione non più tardi della realizzazione del primo reato⁴⁴. Ma non sarebbe certo questo il nostro caso: come abbiamo visto in precedenza, ci sono più ragioni per escludere che i tentativi di trattativa Stato-mafia si inquadrassero nella logica di una rigida predefinizione.

Al di là della configurabilità di un disegno criminoso unitario nel senso della continuazione di reati, rimane a mio giudizio aperto un interrogativo di rilievo prioritario: cioè se sia davvero giustificato ipotizzare, in capo agli esponenti politici e agli ufficiali dei carabinieri, una autentica volontà di far proprio l'intento di Cosa Nostra di fare pressioni sul governo con azioni violente. In effetti, ai fini di un dolo di concorso nel reato di cui all'art. 338 c.p., non basterebbe condividere il semplice obiettivo di trattare: bisognerebbe provare che politici e ufficiali dei carabinieri avessero l'ulteriore volontà di supportare Cosa Nostra anche nella realizzazione dei singoli attacchi criminali volti a imporre la trattativa. Il che, in verità, non sarebbe per nulla facile da dimostrare – tanto più ai fini di un giudizio di condanna, se si facesse sul serio con il principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio».

⁴⁴ Cfr. in proposito, ad esempio, A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano 2000, pp. 598 sg.

Ma vi è di più. Se si fosse davvero in grado di provare l'ipotesi sostenuta dall'accusa, e cioè che i concorrenti «non mafiosi», con l'agire da intermediari, avrebbero consapevolmente e volontariamente finito con il rafforzare in Cosa Nostra la propensione a proseguire nella realizzazione del suo programma criminoso violento come strumento efficace in vista della trattativa, coerenza allora imporrebbe di prospettare forme di imputazione ben più gravi: perché non spingersi sino al punto di ipotizzare un concorso morale nelle stesse azioni stragistiche da parte dei politici e degli ufficiali disposti a trattare? A ben vedere, un *deficit* ulteriore di coerenza logico-argomentativa emergerebbe dalla apparentemente poco giustificata scelta dei pubblici ministeri di differenziare l'inquadramento giuridico delle condotte di Massimo Ciancimino, da un lato, e di quelle di Mori, Mannino e Dell'Utri, dall'altro: se si tratta di analoghe condotte di «intermediazione» tra Stato e mafia, capaci – in quanto tali – di rafforzare l'organizzazione mafiosa, perché imputare il concorso esterno al solo Ciancimino e non anche agli altri soggetti intermediari? Verosimilmente, la risposta a quest'ultimo interrogativo va ricercata in ragioni non di stretto diritto, ma di prudenza e di opportunità (connesse al duplice fatto che Calogero Mannino nel 2005 è stato infine assolto da un'imputazione di concorso esterno, mentre Marcello Dell'Utri ha, dal canto suo, già subito una condanna – per quanto non ancora definitiva – per lo stesso tipo di reato).

6. *Quale ruolo per la magistratura e quali scopi per il processo penale?*

Un'indagine giudiziaria come quella sulla trattativa suscita l'interesse del giurista non soltanto per la notevole difficoltà di ricostruire la verità fattuale e di individuare

plausibili figure di reato da contestare. Più in generale, essa può essere considerata come una sorta di metafora emblematica di una serie di complesse, e per certi versi perverse, interazioni tra un uso politicamente antagonistico della giustizia penale, il sistema politico-mediatco e il tentativo di lusingare per via giudiziaria vicende oscure e drammatiche della nostra storia recente. Se così è, non sorprende che si sia – com'è noto – rinnovato, con toni anche molto accesi, quel conflitto tra politica e giustizia che nell'ultimo ventennio ha turbato il funzionamento della democrazia italiana. E non sorprende neppure che finiscano con il riproporsi interrogativi di fondo sugli scopi del processo penale e sul ruolo della magistratura, considerato anche nella percezione soggettiva che mostrano di averne magistrati assai combattivi e pubblicamente esposti.

Quanto al conflitto tra sistema politico e giurisdizionale, il suo rinnovarsi ha avuto come principale occasione scatenante un'attività di intercettazione telefonica nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Nicola Mancino, nell'ambito della quale venivano «indirttamente» capitate conversazioni tra quest'ultimo e il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Il grave contrasto istituzionale conseguito non si è incentrato soltanto sulla delicata questione costituzionale relativa alla definizione delle prerogative del presidente della Repubblica (in particolare sotto il profilo di una legittima intercettabilità delle sue conversazioni per fini di giustizia): esso è sfociato in una vera e propria contrapposizione tra il Quirinale e la procura di Palermo in seguito alla decisione del presidente Napolitano di sollevare in proposito un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale (conflitto, infine, sciolto con una sentenza costituzionale del 15 gennaio del 2013 che ha riconosciuto la piena fonda-

tezza delle ragioni sottostanti al ricorso del capo dello Stato). Ma, al di là del merito della questione giuridico-costituzionale scatenatrice del conflitto, va ricordato che il clima di esasperata contrapposizione ha finito con l'amplificare le già forti valenze politiche dell'azione dei pm palermitani, e ciò anche per effetto dell'attivarsi di uno specifico circuito politico-mediatico-giudiziario interessato a strumentalizzare tutta la vicenda in vista di contingenti obiettivi politici più generali (in termini più espliciti: certi ambienti politico-giornalistici vicini alla procura di Palermo, attribuendo al capo dello Stato l'illegittimo proposito di porre al riparo dall'azione giudiziaria i politici indagati per la vicenda della trattativa, finalizzavano la perseguita delegittimazione di Giorgio Napolitano all'obiettivo di contestarne più in generale il ruolo di ispiratore e garante del cosiddetto governo dei tecnici presieduto in quel momento da Mario Monti)⁴⁵.

Nel contesto di tale conflitto istituzionale ha avuto, indubbiamente, un ruolo l'accentuato attivismo politico-mediatico in particolare del procuratore aggiunto Antonio Ingroia, coordinatore del gruppo di pubblici ministeri assegnatari dell'inchiesta sulla trattativa (com'è noto, in seguito dimessosi polemicamente dall'ordine giudiziario, con conseguente assunzione del ruolo di coordinatore da parte del magistrato Vittorio Teresi). Senza ripetere tutti i rilievi svolti in altra sede sulla posizione ambivalente assunta da Ingroia, agendo da magistrato dell'accusa e insieme da attore politico con forte esposizione mediatica⁴⁶, mi limito qui a qualche considerazione che

mi sembra vada ribadita. Gli appelli pubblici più volte da lui direttamente lanciati da televisioni e giornali al mondo politico-istituzionale, affinché non ci si continuasse a rifugiare dietro una sorta di sostanziale ragion di Stato e si fosse finalmente disposti a dire la verità su trattative e stragi, hanno finito con il rendere difficilmente distinguibile, nello scenario pubblico, un Ingroia-magistrato d'accusa e un Ingroia-politico *tout court*. E la sua successiva candidatura alle elezioni nazionali del febbraio del 2013 ha, inevitabilmente, rafforzato il pressistente sospetto che la stessa indagine sulla trattativa fosse stata concepita con un approccio politico improprio e utilizzata come un'occasione di grande notorietà spendibile in arene diverse da quella giudiziaria. Com'è evidente, queste forme di sovrapposizione di ruoli dall'impatto confusivo non giovano alla credibilità della giurisdizione perché provocano disorientamento collettivo e sfiducia istituzionale. E la questione, d'altra parte, non si pone neppure in termini di buona o cattiva fede del singolo magistrato politicamente sovraesposto e degli eventuali simpatizzanti che lo sostengono. Il problema ha una dimensione oggettiva che attiene al corretto funzionamento della democrazia costituzionale.

È per questo che, ben al di là del caso Ingroia o di altri casi di singoli magistrati, sorge oggi l'esigenza – come ben rileva Luigi Ferrajoli – della «ridefinizione di una deontologia giudiziaria» idonea a rilegittimare i giudici come garanti autentici della divisione dei poteri e dei diritti fondamentali dei cittadini⁴⁷. Ma la ridefinizione di una deontologia presuppone il riferimento a un modello di magistrato da privilegiare. Ed è a questo

⁴⁵ Per riferimenti più dettagliati al clima di esasperata contrapposizione di quel momento, cfr. G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia*, cit., pp. 82 sg.

⁴⁶ Ivi, pp. 85 sg.

⁴⁷ L. Ferrajoli, *Nove massime di deontologia giudiziaria*, in «Questione giustizia», n. 6, 2012, p. 75.

punto che il problema mostra tutta la sua complessità. Com'è noto, specie tra i magistrati più impegnati nel contrasto della criminalità mafiosa — e, più in generale, delle diverse forme di criminalità del potere — è andata, nel corso degli anni, sempre più affermandosi la consapevolezza che per fare bene il proprio mestiere il giudice non può rinchiudersi in un guscio isolato e illudersi di essere un semplice applicatore di norme e di concetti giuridici astratti: egli deve piuttosto rivolgere lo sguardo al mondo reale, rendersi conto dei nessi tra la criminalità e le diverse forme di potere nonché dei limiti e degli ostacoli cui va incontro l'esercizio della giurisdizione penale anche per effetto dei condizionamenti politici, aprirsi alla società esterna per comprendere i fenomeni sociali e farsi interprete delle istanze di giustizia che provengono dai cittadini⁴⁸. Questa nuova apertura del magistrato agli universi esterni ha segnato un indubbio progresso, innanzitutto in termini di cultura di ruolo. Ma, come sempre, la medaglia ha un rovescio. L'esigenza di non rinchiudersi in una torre d'avorio ha, infatti, finito con il promuovere via via forme di presenza e impegno esterni verosimilmente sproporzionate per eccesso. In particolare, tra i più consapevoli magistrati antimafia è maturata la convinzione che allo scopo di contrastare fenomeni complessi come le mafie sia necessario che gli stessi magistrati si facciano carico di funzioni divulgativo-pedagogiche volte a informare e orientare l'opinione pubblica nelle scuole, nei luoghi

⁴⁸ Per una ricostruzione a tutt'oggi valida dei complessi percorsi attraverso i quali la magistratura ha progressivamente preso coscienza della questione mafiosa ed è andata assumendo in proposito una nuova consapevolezza culturale e professionale cfr. G. Di Lello, *Giudici*, Sellerio, Palermo 1994.

di lavoro, nelle associazioni di volontariato, nelle famiglie⁴⁹. Anche se molti di coloro che condividono la necessità di questo ruolo pedagogico non si spingerebbero, forse, sino al punto di avallarne un'interpretazione così estremistica da trasformare il magistrato antimafia in una sorta di nuovo «tribuno del popolo»⁵⁰, non per questo vengono tuttavia meno ragioni di possibile pre-occupazione: in realtà è sempre incombente il rischio che l'attività pedagogica del magistrato, pur se svolta a fin di bene, ne accentui le valenze politiche nei termini di un pernicioso populismo giudiziario.

La specificità del ruolo del magistrato antimafia può, per altro verso, manifestarsi in una dimensione che attiene più direttamente all'esercizio dell'attività professionale in senso stretto, e che finisce con l'avere a che fare col grosso problema degli scopi dello stesso processo penale. Sotto questa angolazione prospettica, assurge ormai al rango di verità accettata che, per prevenire e reprimere adeguatamente i fenomeni di criminalità mafiosa, pubblici ministeri e giudici devono dotarsi di una cultura professionale che ben trascende la sfera del diritto: la conoscenza della storia, della sociologia, della criminologia, dell'economia e di altre discipline extragiuridiche funge da presupposto necessario per delineare l'orizzonte di senso, senza il quale non sarebbe possibile pervenire alla stessa comprensione giudiziaria dei fenomeni. Tutto vero. Ma, anche questa volta, la medaglia ha un rovescio, perché il rischio che la giustizia penale si tramuti in una sorta di sociologia del crimine nella sede sbagliata è sempre incombente. Ed è tale perché i fatti di

⁴⁹ Cfr., ad esempio, P. Morosini, *Attentato alla giustizia*, cit., pp. 258 sgg.

⁵⁰ Sembra soggiacere alla suggestione del magistrato d'accusa come «tribuno del popolo» A. Inghroia, *Io so*, cit., pp. 144 sgg.

mafia, a maggior ragione se collegati – come appunto nel caso della trattativa – con vicende storico-politiche complesse ed oscure, sono così ambigui e di così ardua decifrazione da mettere fortemente alla prova i principi garantistici del processo penale. Sicché, la sacrosanta ricerca della verità fattuale rischia di incamminarsi per scorciatoie che assumono impropriamente il sapere storico-sociologico (o persino le 'pre-comprensioni' soggettive!) a fonte di verità inoppugnabili, così trascurandosi che la stessa storia e la stessa sociologia (e più ancora le intuizioni personali!) sono ben lungi dal fornire conoscenze sicure e univoche. In ogni caso, la tentazione di ridurre il processo a strumento di conferma di presunte verità di altra matrice può comportare una arroganza intellettuale che disdegna il confronto con l'«immane concretezza» della realtà, con la contraddittorietà e la frammentarietà dei fatti, con la frequente casualità degli accadimenti e la loro irriducibile resistenza a trovare spiegazione in grandi regie o disegni predeterminati. Al contrario, una nuova auspicabile deontologia giudiziaria non può non recuperare il valore irrinunciabile del dubbio cognitivo, quale riflesso della consapevolezza epistemologica del carattere probabilistico e induttivo della verità processuale⁵¹. «Per questo è inammissibile che un magistrato del pubblico ministero scriva un libro intitolato *Io so* a proposito di un processo in corso da lui stesso istruito»⁵².

Tra gli ulteriori punti problematici del processo sulla trattativa – e che continueranno a risulzare tali anche nella fase dibattimentale in corso di svolgimento – vi è quello

⁵¹ L. Ferrajoli, *Nove massime*, cit., pp. 77 sgg. Per un ottimo quadro ricostruttivo dei diversi orientamenti teorici in tema di verità processuale cfr. inoltre M. Taruffo, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Laterza, Roma-Bari 2009.

⁵² L. Ferrajoli, *Nove massime*, cit., p. 78.

di una pressoché inevitabile sovrapposizione tra giudizio penale e giudizio politico: nel senso che un approfondimento dei possibili profili di responsabilità penale in capo ai presunti protagonisti della trattativa presuppone – per dir così – che si faccia il processo alla politica governativa di allora, prima ancora che a singoli esponenti politico-istituzionali sospettabili di condotte penalmente rilevanti. Questo sovrapporsi di piani appare, d'altra parte, tanto più inevitabile nella misura in cui l'impostazione accusatoria ha come retroterra – come si è visto – un giudizio di forte disapprovazione etico-politica nei confronti di qualsiasi forma di propensione trattativistica: mentre la traduzione di questo giudizio in un paradigma specificamente penalistico, grazie alla prospettazione di plausibili ipotesi di reato, è ancora ben lungi dall'essere riuscita in maniera soddisfacente. Riuscirà l'approfondimento dibattimentale a far emergere forme più appaganti di inquadramento penalistico dei fatti *sub iudice*?

A questo punto, torna in realtà a riproporsi l'interrogativo, più che sugli scopi in generale del processo penale, sugli scopi di un processo incentrato su vicende di mafia a loro volta strettamente intrecciate con tragici accadimenti di rilevanza storico-politica. E la domanda diventa questa: un tale processo mantiene pur sempre quale principale funzione quella di accettare fatti in vista del loro inquadramento in precisi quadri delittuosi? Oppure, un tale processo può ben esaurire la sua funzione utile nel contribuire a fare maggiore chiarezza sulla verità storica in sé considerata, a prescindere dalla rilevanza giuridica dei fatti accertati? E da presumere che oggi una parte non piccola della pubblica opinione risponderebbe nel secondo senso dell'alternativa. E non soltanto perché l'avvicinamento a una maggiore verità fattuale è comprensibilmente visto come un obiettivo in sé meritevole

di essere in ogni caso perseguito. Una ulteriore ragione va ravvisata nel fatto che per il grosso pubblico le questioni strettamente giuridiche, anche quando sono in gioco problemi di responsabilità penale, non sono percepite come aspetti di rilevanza cruciale. Se ne ha una riprova prendendo atto che la maggior parte delle persone, e persino delle persone di cultura, ignora quasi del tutto anche le categorie elementari del diritto e le modalità del suo concreto funzionamento operativo⁵³.

Passando da questi rilievi generali al processo in corso di svolgimento sulla trattativa, resta dunque da chiedersi se in questo caso specifico il pubblico si attenda come risultato quantomeno una maggiore approssimazione alla verità storica. In effetti, non è facile pronosticare se questo obiettivo sarà raggiunto. Non mancano in proposito previsioni scerifiche, espresse anche in forma alquanto radicale. Ad esempio, Enrico Deaglio ha pessimisticamente rilevato:

[...] di quello che successe in quei terribili anni 1992-1993, le poche verità raggiunte sono state sostituite da una *nessuna verità*, sostituita da sospetti e accuse reciproche, con processi in corso tanto teatrali quanto macchinosi e destinati al nulla, se non agli scopi etici dei media e a qualche ricatto politico. Carabinieri, ministri, giudici, servizi segreti sono accusati della 'trattativa', una parola dietro cui ormai si immagazzina praticamente tutto⁵⁴.

Ecco che il comprensibile dubbio sulla funzione veritativa del processo penale torna, in questo caso, a prospettarsi anche come un riflesso della estrema gene-

ricità e ambiguità del suo oggetto: è plausibile pretendere di afferarre con gli strumenti cognitivi del processo, pensati per accertare fatti tangibili, una entità onnicomprensiva e al tempo stesso sfuggente (poco accortamente dagli stessi giudici) denominata 'trattativa'?

Al di là della vaghezza dell'oggetto, tra i fattori di possibile ostracolo alla reale fruttuosità di un ulteriore approfondimento processuale non vanno trascurati, da un lato, il lungo tempo ormai trascorso dall'epoca dei fatti (con la sopravvenuta scomparsa di molti dei presunti protagonisti istituzionali dell'accordo Sato-mafia) e, dall'altro, l'abnorme proliferazione di indagini e processi succedutisi nel frattempo sulle stesse vicende. Così non stupisce che un acuto osservatore, commentando le prime udienze in corso di svolgimento presso la Corte d'Assise di Palermo, abbia utilizzato la metafora della «matroska»:

[...] il processo si è strutturato come una gigantesca matroska, contenitore di altri processi che a loro volta ne contengono altri, alcuni terminati, alcuni mai iniziati e rimasti a livello embrionale di indagine, altri ancora giunti a prime, ma non definitive, sentenze. I protagonisti sono sempre gli stessi, imputati, pentiti e testimoni, sentiti più volte sui medesimi episodi⁵⁵.

Il reiterato ascolto processuale in tempi diversi delle stesse persone, a sua volta, provoca un fenomeno di progressiva usura del testimone. Come ha ben messo in evidenza anche il tribunale di Palermo nella già richiamata sentenza assolutoria del 17 luglio 2013, le discordanze o le contraddizioni riscontrabili nelle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti a distanza di anni su fatti sempre concernenti la cosiddetta trattativa, ma nell'ambito di

⁵³ Cfr. anche L. Ferrajoli, *Per una politica della legalità*, cit., pp. 90 sg.

⁵⁴ E. Deaglio, *Il mistero di Spatuzza*, in «Il Venerdì di Repubblica» del 28 giugno 2013.

⁵⁵ Così efficacemente, M. Bordin, *Il processo? È una matroska*, in «Panorama», 30 dicembre 2013.

contesti processuali differenti, sono l'inevitabile effetto della convergenza di più fattori distortivi: connessi sia alle complesse dinamiche psicologiche di funzionamento della memoria personale, sia – e forse soprattutto – al condizionamento (anche inconscio) esercitato da quanto appreso successivamente dagli stessi testimoni tramite le dichiarazioni di varie altre persone nell'ambito di plurimi processi o per effetto delle ricorrenti coperture mediatriche della vicenda della trattativa. Per quanto paradossale possa a prima vista sembrare, vi è dunque il rischio che l'insistere nell'approfondimento processuale – nonostante i processi già conclusi o ancora in corso – non favorisca un ulteriore avvicinamento alla verità, ma provochi una distorsione confusiva di conoscenze già acquisite⁵⁶.

A questo punto, incombe infine un interrogativo di fondo relativo alla stessa idoneità del processo penale in quanto tale a fungere da strumento di chiarificazione di vicende assai complesse in cui l'ipotizzata dimensione delittuosa si intreccia con l'operato di attori politici e istituzionali a vario livello. A giustificare un simile interrogativo, d'altra parte, concorre anche la consapevolezza che il timore di incorrere in una condanna e in una punizione può ben scoraggiare protagonisti e partecipi di vicende siffatte dal rivelare fatti di loro conoscenza. Ma esistono strumenti di accertamento della verità storica diversi dal processo in senso stretto? Se ci si trovasse di fronte ad una analogia di situazioni fra loro realmente comparabili, si potrebbe – almeno a prima vista – pensare di ricorrere a strumenti in qualche modo simili alle

⁵⁶ Per efficaci esemplificazioni dei fattori di condizionamento – anche inconsueti – cui vanno soggetti i testimoni cfr., in generale, G. Carofiglio, *L'arte del dubbio*, Sellerio, Palermo 2007 e i riferimenti bibliografici ivi contenuti.

«commissioni per la verità e la riconciliazione», istituite – com'è noto – in alcuni paesi per affrontare in termini non punitivi (bensì riparativo-conciliativi) problemi di pacificazione sociale conseguenti a gravi e laceranti conflitti⁵⁷. Ma il paragone, a ben vedere, regge soltanto fino a un certo punto, dal momento che nel caso della trattativa non risulta che esponenti del potere politico-istituzionale (vecchio o nuovo) siano incorsi, direttamente o indirettamente, nella commissione di azioni gravemente lesive dei diritti umani. Piuttosto, rimane soltanto la suggestione – al di là delle irriducibili differenze di contesto – di inventarsi qualcosa di simile per fare maggiore luce anche su vicende nostrane del tipo di quelle accomunate sotto l'etichetta 'trattativa': cioè un qualche strumento ricostruttivo a carattere extragiudiziario, privo di effetti punitivi e come tale potenzialmente più idoneo a stimolare dichiarazioni e testimonianze, una volta rimosso il minaccioso fantasma della condanna penale (fantasma che, invero, spesso incombe anche su quanti non hanno autentiche colpe da nascondere!). Senza andare troppo lontano, e senza fare eccessivi sforzi di fantasia, potremmo accontentarci di identificare questo strumento conoscitivo (extrapenale) in una nuova commissione parlamentare? In teoria, forse sì. Altra cosa, specie nel contesto attuale di un paese come il nostro, è il passaggio dalla teoria ai fatti. Ma una cosa, in conclusione, mi sembra verosimile: pur se si riuscisse a mettere in piedi e a far proficuamente funzionare questa nuova commissione, difficilmente dai suoi lavori potrebbero emergere novità tali da sconvolgere il senso complessivo delle considerazioni fin qui svolte.

⁵⁷ Cfr., per approfondimenti, G. Fianadaca, *Gli obiettivi della giustizia penale internazionale*, cit., pp. 110 sgg.

Se la trattativa fosse un reato, se lo Stato avesse ceduto, se la mafia avesse tratto benefici, allora le istituzioni sarebbero colpevoli. Ma non è così.

Giovanni Fiandaca e Salvatore Lupo sostengono una tesi sorprendente: l'impianto accusatorio del pool di magistrati di Palermo non regge, i comportamenti di cui

all'accusa non sono reato e Cosa Nostra non è stata salvata. Perché dunque si è scelto di celebrare questo processo? Perché gli italiani hanno bisogno di pensare che la mafia abbia vinto (e debba sempre vincere)?

Uno sguardo nuovo su un processo ricco di ambiguità, di coni d'ombra, di nodi tecnici da sciogliere, nel quale si fondono e si confondono tre piani: giudiziario, storico-politico, etico.

Giovanni Fiandaca insegna Diritto penale, di cui è uno dei maggiori studiosi, presso l'Università di Palermo.

Autore di un noto manuale di diritto penale edito da Zanichelli, per i nostri tipi ha curato

La mafia, le mafie. Tra vecchi e nuovi paradigmi (con S. Costantino, 1994).

È stato membro del Consiglio superiore della Magistratura e ha presieduto due commissioni ministeriali di riforma in materia di criminalità organizzata.

Salvatore Lupo è professore di Storia contemporanea presso l'Università di Palermo. Autore di numerosi studi sulla storia della società meridionale tra Otto e Novecento, per i nostri tipi ha pubblicato *Potere criminale. Intervista sulla storia della mafia* (a cura di G. Savatteri, 2010), il saggio *Il maxiprocesso in Novecento italiano* (2012^a) e *Il passato del nostro presente. Il lungo Ottocento 1776-1913* (2013^a).



€ 12,00 (i.i.)